

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1995

# RESOCONTO STENOGRAFICO

256.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 9 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IGNAZIO LA RUSSA

### INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (3097).	
PRESIDENTE . . .	15815, 15817, 15822, 15824, 15825, 15828, 15830
DI MUCCIO PIETRO (gruppo forza Italia)	15822
FRAGALA VINCENZO (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore per la II Commissione</i> . . . . .	15816
MARINO GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	15825
MARRA DONATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	15817, 15828
SARACENI LUIGI (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	15817
SELVA GUSTAVO (gruppo alleanza nazionale), <i>Presidente della I Commissione</i> . . . . .	15817
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 (3080).	
PRESIDENTE . . .	15830, 15833, 15834, 15835, 15836, 15838
BARBERI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la protezione civile</i> .	15833, 15836
ROSSI ORESTE (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> . . . . .	15830, 15836
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE (gruppo misto)	15834
<b>Interpellanza ed interrogazione</b> (Svolgimento):	

256.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1995

	PAG.		PAG.
PRESIDENTE . . .	15809, 15812, 15814, 15815	SELVA GUSTAVO (gruppo alleanza nazio- nale) . . . . .	15809, 15814
CRIMI ROCCO (gruppo forza Italia) . . . .	15815	<b>Missioni</b> . . . . .	15809
DI MUCCIO PIETRO (gruppo forza Italia) . . . . .	15814	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	15838
GARDINI WALTER, <i>Sottosegretario di Sta- to per gli affari esteri</i> . . . .	15812, 15814		

**La seduta comincia alle 17,10.**

MARIO BACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 3 ottobre 1995.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aloï, Arata, Arlacchi, Bellei Trenti, de Biase Gaiotti, Martino, Rodeghiero, Tremaglia e Vannoni sono in missione a decorere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sedici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione (ore 17,11).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza e interrogazione.

Cominciamo dalla interpellanza Selva n. 2-00582 (vedi l'allegato A).

Chiedo all'onorevole Selva se intenda illu-

strare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica.

GUSTAVO SELVA. Intendo illustrarla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il signor Presidente della Repubblica ha compiuto nei mesi di giugno e luglio scorsi due visite di Stato in diversi e importanti paesi dell'America latina, durante le quali, esportando all'estero uno stile di fluente e ammonitrice oratoria, ha esternato quasi esclusivamente su problemi e su polemiche della vita politica italiana.

Con la mia passione per la professione giornalistica e con il senso del dovere che è di ogni parlamentare di documentarsi prima di presentare una interpellanza, ho ripercorso — attraverso l'eccellente documentazione del Servizio relazioni esterne della Camera dei deputati — i titoli ed i testi che gli inviati dei giornali hanno dedicato a quel viaggio. Anche a costo di essere un pò noioso o didattico, signor Presidente, ve ne leggerò una piccolissima parte, ripresa dai quotidiani nazionali, che sono stati largamente imitati, con titoli identici, da tutta la stampa regionale e provinciale, così come erano stati preceduti il giorno prima o ripetuti nello stesso giorno da quei formidabili altoparlanti rappresentati dalla televisione e dalla radio.

Eccone un breve estratto dei titoli di quei

giorni. Da Rio de Janeiro: «Scàlfaro: no alla demolizione del *pool*; il procuratore aggiunto d'Ambrosio: meno male che c'è rimasto il Presidente» (*Corriere della Sera*). Dini da Cannes (anch'egli esternatore in trasferta dall'estero): «Sono d'accordo con il Capo dello Stato» (*la Repubblica*). Da Brasilia: «Uno scontro a sorpresa: l'irritazione di Oscar» (*Corriere della Sera*). «Le parole del Quirinale spaccano anche il Palazzo» (*il Giornale*). Sempre da Brasilia: «Scàlfaro alude: la politica è pazienza, e sempre fedeli alla Costituzione» (*Il Messaggero*). Da San Paolo: «Scàlfaro: non si voti ora, sarebbe lo stallone» (*Corriere della Sera*).

Onorevoli colleghi, da questo florilegio (ribadisco che è solo un decimo o il centesimo di quello che potrei citare), ci si può convincere che di ciò che il Presidente della Repubblica ha fatto in quei suoi viaggi siamo completamente all'oscuro: lo sono sia il Parlamento sia l'opinione pubblica; e quest'ultima è autorizzata quindi a pensare che Oscar Luigi Scàlfaro ed il ministro Agnelli — che lo accompagnava — sono andati in America latina per discutere della posizione del ministro Mancuso (erano, infatti, le sue dichiarazioni che in quel periodo irritavano — il verbo non è mio, ma del *Corriere della Sera* — il Capo dello Stato) o a discutere sulla data delle elezioni in Italia. Onorevole Presidente, cerco inoltre di immaginare quanto poco i capi di Stato e di governo ed i ministri fossero interessati a quelle vicende tutte italiane che i giornali locali, se benevoli, non le rilevavano, e, se maliziosi, le presentavano con un certo fastidio. Sottolineo che anche i commenti dei *mass media* a quel viaggio non hanno riguardato in alcun modo i rapporti con i paesi visitati, i problemi, le prospettive e le speranze di soluzioni comuni, né i grandi temi mondiali come quelli relativi alla Bosnia, al Medio Oriente, all'ONU e via dicendo.

Sono sicuro che con diligenza burocratica e diplomatica il mio amico Walter Gardini, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, oggi, ad oltre due mesi dalla presentazione dell'interpellanza, farà certamente un elenco dei colloqui avuti dal Capo dello Stato, degli eventuali accordi conclusi e delle ricadute di quegli accordi. Comunque tale elen-

co, anche se apprezzato, sarà comunque sempre tardivo. Di una cosa credo di essere certo: per l'opinione pubblica italiana i viaggi del Presidente Scàlfaro, ai quali mi riferisco, saranno stati caratterizzati dalle polemiche sul caso Mancuso, sulla data delle elezioni o sul *pool* di Mani pulite.

Il problema principale sollevato dall'interpellanza n. 2-00582, di cui sono primo firmatario, signor Presidente, sottende — lo dico senza ipocrisia — ciò che resta il limite in cui è stato messo il Parlamento, quello cioè di non sapere cosa fa o dice il Presidente della Repubblica quando è in visita di Stato: a differenza di ciò che avviene per esempio nel *Bundestag* o alla Camera dei comuni, dove rilevanti atti del Capo dello Stato, come i viaggi all'estero, vengono discussi in Parlamento prima che siano compiuti. Da noi credo non sia mai accaduto che il Presidente del Consiglio, o il ministro degli esteri e neppure un onorevole sottosegretario, sia venuto di sua iniziativa a riferire alle Camere lo svolgimento e gli esiti di un viaggio del Capo dello Stato all'estero!

Ho avuto — lo rivelo — qualche difficoltà a presentare nella formulazione infine ammessa quest'interpellanza, perché mi è stato fatto notare formalmente, peraltro in modo molto corretto, dalla Presidenza della Camera e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che il Presidente della Repubblica — articolo 90 della Costituzione — «non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni». Di questi atti responsabile è il Governo che, come stabilisce l'articolo 89 della Costituzione, deve controfirmarli. Se volessi essere caudico, potrei dire che atti rilevanti sono anche le parole del Presidente della Repubblica: lo sono perché egli diventa, attraverso le sue esternazioni, un soggetto politico che indirizza, giudica, critica, loda, ammonisce dalle tribune della televisione, della radio o della stampa che coinvolgono l'intera nazione.

Tutto ciò ha una rilevanza se avviene in Italia, ma credo l'abbia ancora di più se avviene durante una visita di Stato all'estero. Cosa avranno pensato gli illustri ospiti brasiliani, argentini, peruviani, venezuelani, ascoltando il Presidente Scàlfaro esternare su date delle elezioni, sulle polemiche ri-

guardanti il *pool*? Avranno forse pensato che siamo già entrati in una Repubblica presidenziale e che l'articolo 95 della Costituzione, il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, affermi una prerogativa non più del Capo del Governo, bensì, almeno in cogestione, del Capo dello Stato. Se posso dire la mia opinione in questo libero Parlamento, in un'aula vuota che si presta di più non alle risse — contro le quali sono assolutamente schierato — ma ad un pacato discorso quale io intendo fare in questo momento, dico subito che la mia preferenza va da decenni ad una Repubblica presidenziale, nella quale il Capo dello Stato sia anche il Capo dell'esecutivo. Ma ciò può accadere soltanto ad un'indispensabile condizione, vale a dire che egli sia eletto a suffragio universale e diretto dal popolo.

Se oggi sollevo, onorevole Presidente, questo problema, è perché ritengo che di fronte agli interventi che i Presidenti della Repubblica — e parlo al plurale — dopo Einaudi hanno introdotto con sempre maggiore frequenza nel dibattito politico, diciamo pure partitico, da parte sua il Parlamento non può assistere silenzioso e impotente, o essere appagato dalla pura lettera della Costituzione che all'articolo 90 considera «irresponsabile» il Capo dello Stato, o neppure dal riconoscimento che il Presidente della Repubblica, come ogni altro cittadino, in base all'articolo 21 della Costituzione, esercita il «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Nessuno, certo, vuole contestare al Presidente Scalfaro il diritto che egli ha come cittadino Scalfaro, ma nessuno potrà negare che l'autorità anche di una esternazione del Presidente della Repubblica non sia maggiore di quella di tutti gli altri cittadini, non per nulla egli essendo, non solo convenzionalmente, il primo dei cittadini per doveri e diritti.

Allora, senza voler cesellare sulla parola «atti» che, ripeto, l'articolo 89 della Costituzione prescrive che siano controfirmati da un ministro, non credo che il Parlamento possa ancora a lungo essere escluso dal potere-dovere ispettivo che gli compete. Nel-

l'attuale assetto costituzionale, onorevole Presidente, mi viene spontaneo chiedere al rappresentante del Governo qui presente, in ordine alla nostra interpellanza, se il Governo condivide il contenuto delle esternazioni del Presidente Scalfaro in America latina o di quelle di pochi giorni fa a Berlino.

La richiesta che rivolgo da questo banco è attuale ed importante, tanto più che tutti i Capi di Stato hanno sempre definito — e non può essere diversamente, in una Repubblica parlamentare — insostituibile la centralità del Parlamento come istituzione, in quanto espressione della volontà popolare. Divenuto, Oscar Luigi Scalfaro, soggetto politico e anche soggetto polemico — io dico: in senso letterale, questo — credo non si possano più lasciare le esternazioni in Italia e soprattutto all'estero allo stile personale di ogni Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, ma che una riflessione, onorevoli colleghi, vada compiuta, perché, come si è riconosciuta all'istituzione Capo dello Stato un'evoluzione in senso dinamico, si dice — particolarmente nelle esternazioni, cioè nei rapporti con l'opinione pubblica attraverso i *mass media* — possa corrispondere analoga dinamica evoluzione del potere ispettivo del Parlamento.

Fossi stato deputato durante la Presidenza di Luigi Einaudi non avrei mai pensato di rivendicare al Parlamento questo potere ispettivo (Einaudi non esternò mai) o di criticare la dinamica interferenza fra atti del Presidente della Repubblica ed atti del Parlamento, che con Einaudi avveniva di continuo, ma in forma riservata.

Badate bene — questo è da sottolineare — che tale positiva interferenza tra Presidente della Repubblica e Parlamento sarebbe rispettata se il Capo dello Stato esercitasse solo i poteri che gli sono consentiti dall'articolo 87 della Costituzione il quale, in materia di esternazione costituzionale, prevede al primo comma la possibilità di inviare messaggi alle Camere.

Un deputato di lungo corso — mi avvio alla conclusione — che sedeva già all'Assemblea costituente, il 17 aprile 1991, intervenendo in quest'aula nella discussione su una comunicazione del Presidente del Consiglio Andreotti, disse quanto sto per leggervi:

«Quando la Carta costituzionale ha voluto dare voce al Presidente della Repubblica ha previsto il diritto di messaggio alle Camere. Il colloquio diretto del Capo dello Stato con il popolo non è previsto, soprattutto è un colloquio che finirebbe per passare sopra il Parlamento con il quale invece è costituzionale il colloquio del messaggio». Il resoconto stenografico nota: Franco Russo: Bravo; Massimo Scalia: Bravo. Scalia, se ricordo bene, è ancora fra di noi.

Il deputato di lungo corso che sedeva già all'Assemblea costituente era Oscar Luigi Scalfaro; il Presidente che lo stesso deputato sottoponeva quel 17 aprile 1991 all'esame di diritto costituzionale era Francesco Cossiga. Al colloquio con il popolo il rigoroso deputato Scalfaro, ora che si trova ad essere Presidente della Repubblica, sottopone ormai da mesi un decreto-legge del Governo Dini come quello sulla *par condicio*, la cui approvazione è considerata dal Presidente Scalfaro atto del Governo indispensabile perché al popolo sia riconosciuto il diritto di andare a votare.

Credo che la Costituzione, fino a quando non sarà modificata — ed io sono convinto della necessità di profondi cambiamenti —, vada rispettata da tutti, non ritenendo però — cosa per me indispensabile — che l'Italia sia già una Repubblica presidenziale; il che, a mio giudizio, deve essere ratificato da una consultazione popolare (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ambasciatore Gardini, ha facoltà di rispondere.

**WALTER GARDINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, come giustamente rilevato dall'onorevole interpellante — mi sia consentito, per la lunga consuetudine di amicizia, ricambiare i sentimenti così cordiali che Selva ha voluto esprimermi — i viaggi ufficiali all'estero del Capo dello Stato hanno l'obiettivo di discutere, accanto alle questioni bilaterali, i grandi temi dell'attualità internazionale.

In conformità con questo obiettivo il signor Presidente della Repubblica, durante la

recente visita di Stato in Brasile e in Venezuela, assistito dai membri del Governo che lo accompagnavano, ha avuto approfonditi colloqui con le massime autorità dei paesi ospitanti, tanto nel campo delle relazioni bilaterali che in ordine alle grandi questioni internazionali (a tale riguardo è disponibile il nutrito calendario di incontri contemplato dal programma del viaggio sia in Brasile sia in Venezuela).

Passo ora a riferire sui colloqui avuti nel corso della visita dei membri del Governo che accompagnavano il signor Presidente della Repubblica, sui loro contenuti e sui riflessi certamente positivi che essi hanno avuto sulle relazioni bilaterali.

Nel corso della visita in Brasile ho proceduto alla firma della Convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale ed alla consegna, che è stata reciproca, dell'atto di notifica del completamento delle procedure richieste dall'ordinamento giuridico italiano e brasiliano per l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sul turismo. La formalizzazione di tali atti non fa che ampliare la già vasta sfera dei settori di collaborazione coperti da una serie di intese fra il Brasile e l'Italia.

Sono stati esaminati inoltre i temi relativi alla cooperazione culturale tra i due paesi e le possibilità esistenti per una ulteriore intensificazione nonostante il perdurare delle ristrettezze del nostro bilancio. Tale cooperazione dovrebbe presto sfociare nella conclusione del nuovo programma esecutivo relativo al quadriennio 1995-1998 e consentire, nel suo quadro, l'attuazione di diverse iniziative congiunte sia in campo artistico e culturale sia in quello scientifico e tecnologico.

Il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, avvocato Mario D'Urso, ha avuto incontri con i titolari del dicastero dell'economia, Pedro Malan, del bilancio, José Serra, dell'industria, Dorothea Werneck, ed un colloquio più approfondito con il ministro delle comunicazioni, Sergio Motta, con il quale sono state esaminate le opportunità di investimento che si stanno creando in Brasile per le imprese italiane a seguito della politica di apertura e privatizzazione attualmente in atto in quel paese.

Per quanto riguarda il Venezuela, durante

l'intero svolgimento della visita è stata manifestata viva soddisfazione e gratitudine da parte del Presidente Caldera e del ministro degli esteri Burelli Rivas nonché dall'insieme della stampa venezuelana per la presenza del Capo di Stato di un paese amico come l'Italia, legata al Venezuela da molteplici interessi economici e da vincoli storici culturali e di sangue.

La visita ha assunto uno speciale significato per il paese, che ha affrontato negli ultimi anni una fase di forti tensioni, con due falliti tentativi di colpo di stato militare, una crisi istituzionale conclusasi con la destituzione del presidente in carica, una difficile congiuntura economica tutt'ora in corso. In questo senso la visita italiana è stata interpretata come un segno di apprezzamento e di incoraggiamento nei riguardi di un paese che ha affrontato fattori destabilizzanti nel quadro delle istituzioni democratiche, confermando con le elezioni presidenziali e legislative del dicembre 1993 la continuità di una delle più antiche democrazie dell'America latina.

In merito agli aspetti economici della cooperazione bilaterale, particolarmente significativo è stato l'annuncio del presidente Caldera della decisione del proprio governo di sbloccare l'attuale *impasse* per l'avvio dei lavori del tratto ferroviario Caracas-Cua, annuncio che segna la positiva conclusione di una lunga battaglia portata avanti da anni dalla nostra ambasciata per aprire la strada al lavoro di nostre imprese.

Circa i colloqui specifici di membri del Governo facenti parte della delegazione, chi vi parla ha incontrato i rappresentanti del Comites, i quali mi hanno esposto una serie di esigenze e rivendicazioni a specifica dei problemi in corso di trattazione al consiglio generale degli italiani all'estero.

Il sottosegretario di Stato per il commercio estero, avvocato Mario D'Urso, ha avuto una riunione presso il ministero del Fomento, alla quale hanno partecipato il viceministro del Fomento, Rafael Pena, il viceministro dell'ICE venezuelano, Estela Hidalgo, nonché il viceministro Seniat, Ignacio Moreno Leon, comparabile al nostro viceministro delle finanze, competente per l'amministrazione tributaria.

Nel corso di tali colloqui, da parte venezuelana è stata ribadita l'aspettativa per un incremento della cooperazione in campo commerciale. Da parte italiana, è stato evidenziato l'interesse ad una serie di programmi di cooperazione sul piano industriale, che vedono impegnati piccola e media impresa, oltre che enti di Stato.

La visita del signor Presidente della Repubblica, riportando a distanza di alcuni decenni un Capo dello Stato italiano in Brasile e Venezuela, è valsa a ribadire a questi due paesi ed all'intero continente latino-americano l'interesse dell'Italia nei loro confronti, anche alla vigilia del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Sono state poste le basi per un ulteriore rafforzamento di tradizionali legami di amicizia tra l'Italia da un lato ed il Venezuela ed il Brasile dall'altro, con possibili ricadute non solo nei settori economico e culturale, ma in tutti i campi in cui si estrinseca attualmente la collaborazione bilaterale.

A questo proposito la prossima Presidenza italiana dell'Unione europea costituirà un banco di prova quanto mai adeguato per verificare e valorizzare le capacità dell'Italia di far risaltare all'interno della solidarietà comunitaria l'interesse prioritario che riserviamo al continente latino-americano.

Stando alle proiezioni elaborate nel corso del recente vertice emisferico di Miami, l'America latina potrebbe rappresentare in un futuro nemmeno tanto lontano un *partner* commerciale più appetibile per gli Stati Uniti dello stesso Giappone e dell'area del Pacifico. L'Europa sembra essere giunta alla stessa conclusione, visto che ha deciso di dare una notevole accelerazione al dialogo con l'intera area geografica e, più in particolare, al negoziato con il Messico, il Mercosur ed il Cile per la stipula di accordi di cooperazione di tipo molto avanzato.

La visita del signor Presidente della Repubblica ha inteso collocarsi molto tempestivamente in questo contesto, cogliendo particolari legami dell'Italia con quell'area geografica, con l'obiettivo di un rilancio degli stessi su base più moderna, più avanzata e più attenta alla fase nuova, ancorché problematica, che quel continente sta vivendo e nella quale dovrà essere progressiva-

mente ridefinito anche il ruolo delle nostre collettività emigrate.

A proposito di queste ultime, è il caso di sottolineare il commovente entusiasmo che la visita del Capo dello Stato italiano ha suscitato presso i nostri connazionali.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Selva ha facoltà di replicare per dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00582.

**GUSTAVO SELVA.** Signor Presidente, credo che le sue parole siano evidentemente ironiche: è chiaro che si è trattato di un esercizio di dialogo tra sordi, di cui abbiamo avuto una prova eclatante, perché il signor sottosegretario Gardini non ha risposto alla mia interpellanza e, in particolare, all'unico punto sul quale credo che il Governo sia impegnato, in quanto copre gli atti del Presidente della Repubblica: e cioè se il Governo Dini, qui rappresentato dal sottosegretario Gardini, approvi anche le esternazioni che sono state fatte dal signor Presidente della Repubblica.

Quanto poi alla visita in Venezuela dopo decine di anni, come ha detto il sottosegretario di Stato, penso che per esternare sul caso Mancuso, probabilmente lo avrebbe potuto fare anche da Roma! Questo però può apparire malizioso!

Mi dichiaro pertanto insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo; credo che il tema dovrà essere ripreso con il Presidente del Consiglio quale interlocutore.

**PIETRO DI MUCCIO.** Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Di Muccio, la pregherei di attenersi però al contenuto tipico dello strumento del richiamo al regolamento; se invece dovesse collegare il suo intervento all'interpellanza appena svolta, la pregherei di farlo al termine della seduta.

**PIETRO DI MUCCIO.** Signor Presidente, il mio intervento riguarda lo svolgimento testè conclusosi dell'interpellanza presentata dall'onorevole Selva. Intendo infatti sollecitare

la Presidenza affinché definisca in modo univoco...

**PRESIDENTE.** Onorevole Di Muccio, il suo intervento non attiene ad un richiamo al regolamento che possa determinare una modifica dell'andamento della seduta. Gli interventi per richiami al regolamento devono attenersi a tale aspetto; se si tratta invece di un problema che riguarda il regolamento, considerato oggettivamente, e quindi estraneo all'andamento di questa seduta, vi sono altre sedi in cui lei potrà esporre le sue argomentazioni.

Passiamo all'interrogazione Crimi n. 3-00517 (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ambasciatore Gardini, ha facoltà di rispondere.

**WALTER GARDINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, in riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Crimi, ricordo che l'Italia aderì all'accordo di Schengen il 27 novembre del 1990, ma l'iter parlamentare di approvazione ha condotto alla pubblicazione della legge di ratifica n. 338 solo il 30 settembre 1993. Ciò ha comportato il conseguente ritardo nella disponibilità dei finanziamenti consentiti dal Parlamento per la realizzazione delle misure tecnico-operative previste dall'accordo stesso.

Con la ratifica l'Italia è divenuta membro, a tutti gli effetti, del sistema Schengen e fornisce il suo attivo contributo ai lavori del comitato dei ministri, del gruppo esecutivo centrale e dei numerosi gruppi e sottogruppi cui esso ha dato vita; partecipa al tempo stesso all'elaborazione delle procedure inerenti alla libera circolazione. La non applicazione da parte dell'Italia del principio della libera circolazione delle persone, quale prevista dall'accordo di Schengen, non significa pertanto che essa sia esclusa, ma solamente che il nostro paese entrerà con ritardo in tutto il sistema operativo.

L'Italia resta quindi impegnata fortemente nell'accordo di Schengen e intende accelerare al massimo la realizzazione degli adempimenti giuridici e pratici necessari per

assicurarne l'operatività, che sono i seguenti: il primo adempimento è costituito dall'emanazione della legge sulla protezione dei dati. L'Italia si è impegnata, all'atto della firma dell'accordo di Schengen, a ratificare la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa di Strasburgo, che richiede l'emanazione di una legislazione per la protezione delle persone dai dati informatizzati. Il relativo disegno di legge, reiteratamente presentato alle Camere nelle passate legislature e sempre decaduto per via dei successivi scioglimenti di queste ultime, è stato ripresentato all'esame del Parlamento dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 11 gennaio 1995. Il ministro degli esteri, unitamente ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, è intervenuto a suo tempo presso la Presidenza della Camera dei deputati per ottenere che a detto disegno di legge fosse riservata una corsia preferenziale, sottolineando l'importanza di una sua sollecita approvazione. Il disegno di legge ha formato oggetto di esame in sede di Comitato ristretto nell'ambito della Commissione giustizia e si prevede che il testo elaborato, ottenuti i pareri favorevoli delle Commissioni interessate, potrà passare con sollecitudine all'approvazione della Commissione giustizia in sede legislativa.

Il secondo adempimento è rappresentato dal sistema di informazione Schengen. Si tratta di un complesso sistema di collegamenti nazionali con un'unica banca dati centrale ubicata a Strasburgo. Il sistema presuppone, oltre a tale collegamento, la realizzazione di una maglia di comunicazioni rapide tra il Ministero dell'interno e la nostra rete diplomatico-consolare per il tramite del Ministero degli esteri. Al fine di predisporre l'entrata dell'Italia nel più breve tempo possibile nel sistema — che per sua natura richiede laboriosi adeguamenti procedurali ed operativi — è stata disegnata un'architettura di rete mondiale visti, che prevede la creazione di collegamenti telematici con un primo lotto di trentacinque sedi diplomatico-consolari prioritarie, in quanto assorbono il 60-70 per cento del traffico attuale dei visti. Le sedi restanti (circa 200) entreranno nel sistema Schengen con gli allacciamenti di tipo tradizionale. L'opera-

zione sarà conclusa in concomitanza con la necessaria realizzazione del canale informatico tra il Ministero degli esteri e il Ministero dell'interno, che è in corso.

Il terzo adempimento è rappresentato dalla modifica delle strutture dei principali aeroporti italiani per consentire la separazione fisica tra i passeggeri Schengen e quelli extra-Schengen. Le modifiche sono state in gran parte già realizzate. Per l'aeroporto di Fiumicino, che presenta le maggiori difficoltà, è stata individuata una soluzione transitoria da conseguire entro la fine di quest'anno. Dei preparativi in corso è stata data dettagliata informazione alla Commissione esteri della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crimi ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00517.

**Rocco CRIMI.** Presidente, mi dichiaro soddisfatto delle iniziative assunte dal Governo.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (3097).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 5 ottobre scorso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Fragalà, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, signori deputati, come relatore sul disegno di legge di conversione in esame per la II Commissione debbo richiamare i motivi essenziali del dibattito che si è tenuto sia in quest'aula sia in seno alle Commissioni riunite.

Debbo ricordare agli insigni deputati che questo provvedimento è stato reiterato più volte e nasce da una proposta del Governo che risale addirittura al 1993 (e quindi alla precedente legislatura); devo altresì ricordare che il decreto-legge concerne l'attuazione del comma residuo dell'articolo 68 della Costituzione, che delimita il perimetro delle garanzie costituzionali per i componenti del Parlamento che godono dell'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

È da tutti condivisa l'esigenza che il decreto-legge possa essere finalmente convertito in legge per impedire tanto un vuoto legislativo quanto nuove reiterazioni. Tutti sappiamo quale sia stata la soluzione adottata dal Parlamento della precedente legislatura attraverso la legge costituzionale del 1993 che, abolendo il secondo comma dell'articolo 68, ha delimitato le garanzie di insindacabilità e di non punibilità dei comportamenti dei parlamentari proprio perché si erano verificati troppi casi nella storia del Parlamento di cattivo uso di tali garanzie. Alla fine della scorsa legislatura si manifestò l'esigenza, sentita da tutta la nazione e che venne condivisa dalla stragrande maggioranza del Parlamento, di cassare il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione al fine di una sua formulazione comprensiva esclusivamente del primo comma. La non sindacabilità e non punibilità dei comportamenti dei parlamentari veniva quindi delimitata al perimetro normativo del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione con riferimento alle opinioni espresse ed ai voti dati.

Il provvedimento oggi sottoposto all'attenzione della Camera dei deputati, già esaminato dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, ripropone il precedente decreto-legge, che non fu convertito in tempo e riguarda alcuni aggiustamenti dell'ordinamento penale sostanziale e penale procedurale con riferimento alla nuova condizione

che — come ho già detto — limita l'insindacabilità dei comportamenti dei componenti del Parlamento esclusivamente ai voti dati e alle opinioni espresse.

Le Commissioni riunite hanno positivamente esaminato nel complesso il provvedimento del Governo apportando una modifica, sotto forma di un emendamento sostitutivo all'articolo 3. Mi riservo di esprimere domani, quale *nuncius* del Comitato dei diciotto il parere delle Commissioni. Senza dubbio il provvedimento non fa altro che dare attuazione alla legge costituzionale n. 3 del 1993 e lo fa inserendo o cancellando disposizioni dal codice di procedura penale e, soprattutto, sottolineando il concetto fondamentale della nuova normativa che riguarda l'insindacabilità dei comportamenti dei componenti del Parlamento, ossia il fatto che essa è riferita esclusivamente ad atteggiamenti e comportamenti riferiti a voti od opinioni espressi nell'ambito delle funzioni parlamentari. È questo, ripeto, il concetto fondamentale della legge di attuazione del disposto costituzionale di cui all'articolo 68, è questo il risultato cui è positivamente pervenuto il provvedimento governativo, tendente a garantire l'insindacabilità di voti ed opinioni espresse dal singolo parlamentare nell'ambito della specifica funzione parlamentare.

Per il resto, ritengo che il Comitato dei diciotto e l'intera Assemblea potranno valutare come, al di là di alcune differenze che definirei meramente terminologiche, tra l'impostazione dell'articolo 3 nell'originario testo del Governo e quella che ora risulta dopo la modifica operata dalle Commissioni riunite, ci troviamo comunque in un binario assolutamente chiaro ed all'interno di un perimetro normativo invalicabile, che non reintroduce alcun tipo di immunità parlamentare che vada al di là dell'insindacabilità dei voti e delle opinioni espressi da ciascun membro del Parlamento nell'ambito della sua funzione parlamentare.

In attesa di ascoltare gli importanti contributi e gli interessantissimi apporti che certamente verranno dalla discussione sulle linee generali, dall'esame degli emendamenti e dalle dichiarazioni di voto, credo, a conclusione di questo mio breve intervento,

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1995

di dover fare di nuovo riferimento alla sua premessa: il decreto-legge in oggetto ha sofferto varie reiterazioni e numerose decadenze ed io auspico che, sulla base di una formulazione che contempererà le varie esigenze e soprattutto i diversi punti di vista che emergeranno ancora durante il dibattito, la Camera giunga ad un voto definitivo che consenta di varare finalmente il provvedimento.

PRESIDENTE. In sostituzione del relatore per la I Commissione, onorevole Dosi, ha facoltà di parlare il presidente della Commissione, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, io sarò ancora più breve dell'onorevole Fragalà, parlando in sostituzione del relatore per la I Commissione, onorevole Dosi.

Concordo pienamente sull'illustrazione che è stata fatta dal collega Fragalà per questo disegno di legge di conversione e sulle conclusioni che sono state tratte. Sottolineo anch'io che si tratta esclusivamente di salvaguardare e tutelare i voti e le opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Riservandomi di ascoltare naturalmente con il massimo interesse gli interventi che saranno fatti nella discussione sulle linee generali e riservandomi di partecipare ai lavori del Comitato dei diciotto, raccomando anch'io l'approvazione di questo disegno di legge di conversione. La materia è stata più volte oggetto di reiterazione di decreti-legge e credo sia sufficientemente matura per ottenere il nostro consenso. Per quanto riguarda la Commissione affari costituzionali essa si trova, ripeto, perfettamente concorde sul testo licenziato dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DONATO MARRA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Il relatore ha ricordato che questo decreto-legge è stato reiterato numerose volte. Siamo, se non sbaglio, alla dodicesima reiterazione: credo sia un *record!*

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. No, vi sono state anche diciassette reiterazioni!

LUIGI SARACENI. Speriamo che non ci porti male, presidente Selva!

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. No, non questo: ci sono altri decreti-legge che sono stati reiterati diciassette volte!

LUIGI SARACENI. Ah, quindi il *record* assoluto di reiterazioni è diciassette!

Comunque, il primo decreto-legge risale, mi pare, al 15 novembre 1993, praticamente all'indomani della modifica dell'articolo 68 della Costituzione apportata con la legge costituzionale 29 novembre 1993, n. 3. L'allora Governo Ciampi ritenne necessario e urgente emanare una disciplina di rango legislativo ordinario per dare attuazione alle modifiche introdotte. In realtà, secondo me, il nuovo testo dell'articolo 68 era di per sé autosufficiente, cioè idoneo a produrre di per sé concreti provvedimenti attuativi, senza bisogno di una legislazione di livello ordinario che li prevedesse. Infatti, la modifica più significativa della norma costituzionale riguardava l'abolizione di una condizione di procedibilità, l'autorizzazione a procedere appunto; e, come è ovvio, questa abolizione era di immediata applicazione, non aveva bisogno di alcun provvedimento attuativo. Ed infatti sul punto il decreto-legge cosiddetto attuativo non disponeva allora e non dispone oggi alcunché, se non l'abrogazione, all'articolo 2, del comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale, che già discendeva direttamente dalla modifica del comma 2 dell'articolo 68 della Costituzione.

Ma neppure per la parte in cui l'autorizzazione a procedere sopravviveva (e soprav-

viveva assurdamente per le perquisizioni e le intercettazioni e invece forse giustamente per la privazione della libertà personale), neppure per questa parte, sarebbero state necessarie norme attuative. Tant'è vero che anche su questo punto il decreto-legge detta norme, come quelle dell'articolo 4, del tutto superflue perché già contenute nel codice di procedura penale. L'attuazione già era prevista negli articoli 343 e 344 ed effetti immediatamente precettivi discendevano già dalla modificazione dell'articolo 68.

In altri casi il provvedimento in questione detta norme francamente del tutto marginali. Non valeva la pena sprecare un decreto-legge per emanarle, perché si tratta di norme corrispondenti a prassi giudiziarie consolidate, come quella relativa al capo di imputazione e così via. Mi riferisco in questo caso all'articolo 5.

Gli articoli 2, 4 e 5 di questo decreto-legge meritano, quanto meno, la critica di superfluità, ma è una critica già benevola perché, invece, gli articoli 1 e 3 non meritano soltanto quella di superfluità ma qualcosa di più. Essi dettano, in realtà, non disposizioni attuative, ma norme che non trovano alcuna giustificazione nella modificazione dell'articolo 68 della Costituzione e che comunque non potrebbero e non dovrebbero trovar luogo in un decreto-legge.

Cominciamo dall'articolo 1. Esso si collega all'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948, la quale stabilisce che i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere.

Una volta eliminata l'autorizzazione a procedere per questi ultimi si poneva il problema se tale eliminazione si estendesse ai giudici della Corte costituzionale. L'articolo 1 del decreto sopprime, nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, le parole «del Parlamento o»: una soppressione del tutto superflua per i membri del Parlamento, perché vi era già l'articolo 68 della Costituzione.

Tuttavia l'abolizione di quelle parole è indice di una opzione interpretativa sul carattere di rinvio contenuto nell'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948. Si

sa che l'abolizione dell'autorizzazione a procedere nell'articolo 68 avrebbe portato con sé e travolto anche l'immunità riguardante i giudici della Corte costituzionale, se il rinvio contenuto nell'articolo 3 della legge n. 1 del 1948 fosse stato ritenuto di carattere formale, mentre ciò non sarebbe avvenuto se non fosse stato qualificato come recettizio.

Questo era un dibattito in corso nella dottrina costituzionalista. Forse vale la pena leggere testualmente quanto è stato rilevato in una seduta della XI legislatura, quella del 15 febbraio 1994, dall'allora deputato Senese, che oggi è vicepresidente della Commissione giustizia del Senato, il quale riteneva che la qualificazione come rinvio recettizio e non formale del richiamo dell'articolo 3: «Appare senza dubbio discutibile, considerato che la stessa Corte costituzionale ha più volte chiarito che, quando si è in presenza di un rinvio ad un testo normativo, vi è la presunzione del carattere formale del rinvio stesso, presunzione che può essere vinta solo da elementi univoci in senso contrario. Tali elementi, che inducono a ritenere il rinvio recettizio e non formale, nella fattispecie in esame non sussistono. Più in generale, appare del tutto incongruo pensare che organi sia pure di rango costituzionale, come sono appunto i giudici costituzionali, possano godere di una immunità più estesa dei membri del Parlamento».

Anche la dottrina costituzionalista è intervenuta su questo problema ed ha fondatamente rilevato — mi riferisco, in particolare, ad un articolo apparso nel 1994 sulla più autorevole rivista giuridica italiana del professor Romboli — che questo decreto-legge (e questa norma, in particolare) rappresenta una non propria interferenza del potere legislativo — del Governo poi, tramite decreto-legge! — in una questione di interpretazione di una norma costituzionale, il che forse non è istituzionalmente del tutto corretto. Comunque, come appunto rileva il professor Romboli, in ogni caso, la questione non è risolta, perché non si tratta di una forma di interpretazione autentica per il diverso rango delle leggi a confronto e dunque il giudice dovrebbe eventualmente, in questo caso, sollevare questione di legittimità costituzionale e così via.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1995

Credo che in un decreto-legge non dovrebbero comparire norme che si prestano fondatamente a simili critiche. Eppure, nonostante tali rilievi, il Governo ha tranquillamente reiterato per dodici volte il decreto, riproducendo puntualmente ogni volta questa norma. Ritengo, invece, che questa vada eliminata dal decreto. Mi sono permesso pertanto di formulare degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 nonché degli emendamenti contenenti una formulazione che, eliminando del tutto quel capoverso dell'articolo 343 del codice di procedura penale, è capace di risolvere il problema, lasciando alle sedi proprie dell'interpretazione il compito di stabilire se l'eliminazione dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari abbia travolto anche quella per i giudici costituzionali verso i quali non abbiamo alcuna animosità, per carità; anzi, mi onoro di annoverare tra i giudici della Corte costituzionale dei miei maestri e forse qualche mio allievo: tutte persone estremamente stimabili e che credo condividano le mie critiche.

Il cuore del problema del decreto è rappresentato, a mio avviso, dall'articolo 3 che si riferisce al solo primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Non so se la nuova formulazione ha eliminato i commi. Ho il testo della *Gazzetta Ufficiale*, dove mi pare che la distinzione in commi resti tutt'ora.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. È abolita l'autorizzazione a procedere.

LUIGI SARACENI. La ringrazio per essere venuto in mio ausilio.

Il primo comma dell'articolo 68 non ha nulla a che vedere con l'autorizzazione a procedere, riguardando la cosiddetta immunità sostanziale, l'irresponsabilità. Ebbene, per cinquant'anni dal 1945 questo comma era rimasto in vigore. Non vi era alcuna norma di rango secondario, non costituzionale attuativa, ma è stato tranquillamente attuato per cinquant'anni. Non era intervenuta alcuna modifica dell'articolo 68, primo comma, che potesse esigere l'emanazione di norme attuative. L'unica modifica del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione

era stata quella di sostituire alla formula: «non possono essere perseguiti», la formula: «non possono essere chiamati a rispondere».

Taluno ha detto che questa diversa formula servirebbe a rendere più chiaro il fatto che l'irresponsabilità sostanziale si riferisce ad ogni tipo di responsabilità dei parlamentari: a quella civile, a quella amministrativa, oltre che a quella penale e disciplinare. Questo rilievo però è paradossale alla luce della storia di questo articolo perché, se inoltriamo un po' lo sguardo nei lavori preparatori della Costituzione, scopriamo che la formula «non possono essere perseguiti» fu proposta dall'onorevole Mortati, in una seduta del 10 ottobre 1947, nella II Sottocommissione, proprio per sostituire quella che oggi abbiamo ripristinato. Infatti, nel progetto provvisorio della Costituzione, su questo punto, la formula originaria era: «non possono essere chiamati a rispondere». Il professor Costantino Mortati propose invece di sostituire la formula con «non possono essere perseguiti» proprio per rendere più chiaro che ci si riferiva ad ogni tipo di responsabilità giuridica. Costantino Mortati sosteneva infatti che bisognava sostituire la formula «non possono essere chiamati a rispondere» perché «dicendo rispondere si può ritenere che si sia responsabili anche politicamente. Questa è una formula generica, mentre se si vuole specificare meglio il significato della norma, sarebbe opportuno chiarire che la responsabilità cui si è sottratti è quella che ha carattere giuridico, penale, civile e amministrativo. Ecco la ragione del mio emendamento».

Questa modifica puramente lessicale del primo comma non esigeva affatto un decreto-legge attuativo perché non vi era alcunché da attuare. Qual è la verità? Che l'articolo 3 non nasce dalla esigenza di dare attuazione al comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione, ma da una esigenza impropria e diversa, connessa ad un problema molto più importante: alla rivendicazione da parte del Parlamento del potere di decidere sulla sussistenza della irresponsabilità.

Quando era in vigore l'autorizzazione a procedere, il Parlamento, in più di un'occasione, richiesto della autorizzazione a procedere (l'inviolabilità processuale), l'aveva

rigettata motivando che si trattava di casi di irresponsabilità sostanziale — il fenomeno venne definito con le parole «insindacabilità indiretta» — oppure, in altri casi, le Camere si sono regolate con la decisione di rinviare gli atti all'autorità giudiziaria sostenendo che non si sarebbero occupate affatto della questione della autorizzazione a procedere ritenendo che si versasse in un caso di insindacabilità.

Abolita l'autorizzazione a procedere — quindi, il comma 2 dell'articolo 68 — è venuto meno il «veicolo principale» attraverso il quale il Parlamento aveva avuto occasione di pronunciarsi sulla insindacabilità di ordine sostanziale. L'articolo 3 vorrebbe colmare questo vuoto, ricreare l'aggancio; ma — come ha più volte osservato il professor Elia, qui presente — per soddisfare l'esigenza di tale collegamento, sarebbe bastata una informativa al Parlamento, la quale avrebbe potuto essere stabilita anche con una norma di rango del tutto secondario o terziario del nostro ordinamento.

Ma con il decreto-legge al nostro esame, in verità, si è voluto fare di più: si è inteso prendere posizione sulla delicata questione della titolarità del potere di decidere in ordine alla sussistenza della insindacabilità. Come si sa, nella prima versione del provvedimento si prevedeva che al giudice spettasse soltanto il potere di applicare — non la qualifico... — la insindacabilità nei casi in cui fosse evidente. Non la qualifico, perché potrebbe essere causa di non punibilità, di giustificazione o così via; sta di fatto, però, che si trattava di una causa che impediva di giudicare il merito con l'affermazione della insindacabilità nei casi nei quali era evidente. Quando non fosse stata evidente, in ogni caso doveva automaticamente trasmettere gli atti al Parlamento (questa era la previsione dell'originario decreto-legge).

Di fronte a quella formulazione, si registrarono, a mio avviso, giustificate proteste della dottrina costituzionalista, la quale evidenziò due aspetti. In primo luogo, che in questi casi non venivano neanche sentite le parti e che la remissione automatica al Parlamento della questione della insindacabilità veniva sottratta anche al contraddittorio tra le parti; non solo, ma il giudice non aveva

neppure la possibilità di dichiarare la infondatezza della questione, anche quando questa risultasse manifesta ed evidente. Allora, il Governo, mostrando sensibilità per tali argomenti, introdusse le seguenti due modifiche: il «sentite le parti» e la deliberazione per i casi di manifesta infondatezza.

Cosa accade, invece, oggi? Si verifica che il testo del decreto-legge viene modificato dalle Commissioni riunite I e II (Affari costituzionali e Giustizia) con un emendamento che intende riportarlo a quella versione originaria che aveva suscitato numerose proteste! In tale emendamento si prevede, infatti, che è sufficiente la semplice proposizione della eccezione — ancorché manifestamente infondata! — perché il giudice sia obbligato a sospendere il procedimento e a trasmettere gli atti al Parlamento. Sarebbe un caso veramente singolare, credo unico in qualunque ordinamento, nel quale basta la semplice proposizione di una eccezione da parte dell'interessato, ancorché l'eccezione sia palesemente infondata e ancorché sia concretamente respinta. Nella sostanza, con quell'emendamento si prevede che il giudice possa respingere l'eccezione — ciò è quanto previsto nel testo — ma che la reiezione della stessa lo obbliga ugualmente a sospendere il procedimento e a trasmettere immediatamente gli atti al Parlamento, perché dice: «se l'eccezione è respinta»... È chiaramente una costruzione normativa singolarissima, non saprei in quale altro modo qualificarla; a parte quella che definirei disarmonia della costruzione normativa, invito i colleghi a riflettere a quali strumentali manovre dilatorie può prestarsi una simile disposizione. Credo che questo ciascuno sia in grado di comprenderlo.

Il collega Fragalà, già in altre occasioni — siamo ormai alle reiterazioni — ha affermato ciò che oggi ha ripetuto con la solita efficacia. Egli, cioè, ha detto che questi abusi non sono possibili ed ha bollato le critiche come frutto di cattive letture. «Il perimetro normativo dell'emendamento è ben definito» — ha ripetuto anche oggi l'onorevole Fragalà — «l'eccezione riguarda esclusivamente l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni». Questa dovrebbe

be essere la garanzia che non si presti a strumentalizzazioni.

L'argomento a me pare francamente singolare perché non considera innanzitutto che si vedrà solo dopo, *ex post*, se l'eccezione attenga a quel perimetro normativo, se attenga all'insindacabilità. Intanto, a prescindere dal suo fondamento, anche se è radicalmente infondata, essa produrrà il suo effetto, quello cioè di paralisi del procedimento e di rinvio degli atti alla Camera; solo dopo scopriremo che era manifestamente infondata, radicalmente pretestuosa. Il giudice, infatti, come abbiamo già detto, è espropriato del tutto della possibilità di valutare se rientri nel perimetro normativo, se abbia una qualche connessione con le funzioni parlamentari; alla parte interessata, quindi, basta allegare «l'attinenza» alle funzioni parlamentari, in sostanza basta dire che il fatto concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Basta che lo si dica! E ancorché questa «allegazione» sia manifestamente e radicalmente pretestuosa e infondata, il giudice non può fare altro: viene immediatamente espropriato della causa, gli atti vengono rimessi al Parlamento e il procedimento viene sospeso.

Si potrebbe obiettare — e sarebbe lecito — che i parlamentari non sono così spudorati da proporre eccezioni tanto pretestuose! Certo, anch'io sono un parlamentare... Ma intanto direi che l'esercizio delle prerogative deve essere ancorato a parametri oggettivi, non può essere affidato ai buoni sentimenti e allo stile personale di chi se ne può avvalere.

Non occorre poi andare molto lontano per trovare qualche esempio di uso pretestuoso dell'eccezione fondata sulla prerogativa parlamentare. Al riguardo voglio ricordare che, nella seduta del 18 gennaio scorso, l'Assemblea si è dovuta occupare di un caso in cui l'eccezione proposta era stata accolta dai giudici in relazione a fatti che non avevano nulla a che vedere con l'esercizio dell'attività parlamentare, essendo stati commessi da un deputato circa tre anni prima della sua elezione. Di questo fatto si è dovuta occupare la Camera! In quell'occasione si levarono in quest'aula invettive contro i giudici, ci fu l'invocazione del procedimento disciplinare,

addirittura l'Assemblea arrivò alla conclusione che non ci si doveva pronunciare, così radicalmente abnorme era quella decisione dei giudici!

Ebbene, se vigesse la norma contenuta nell'emendamento che le Commissioni sottopongono all'approvazione dell'Assemblea, quello che allora qualificammo giustamente come un errore, se non come un abuso ed un arbitrio dei giudici, oggi sarebbe un obbligo per gli stessi. Allora ce la potremmo prendere con i giudici, ma era stata presentata, appunto, un'eccezione! Se quell'eccezione venisse riproposta, vigente il testo dell'emendamento, anche il giudice che non volesse commettere quello che abbiamo qualificato arbitrio ed abuso dovrebbe automaticamente agire come quei giudici che abbiamo così aspramente criticato.

Non ci vuole molto poi a capire che, se accordassimo ai parlamentari il potere di paralizzare, sia pure momentaneamente, il processo con la semplice proposizione di un'eccezione, incoraggeremmo gli abusi: ogni parlamentare chiamato a rispondere, magari dopo la cessazione della carica, di qualunque fatto commesso durante il periodo del proprio mandato, potrebbe allegare l'eccezione, ancorché radicalmente infondata. A nulla varrebbe che il giudice la respingesse, perché proprio in questo caso dovrebbe sospendere il processo e trasmettere gli atti alla Camera competente. Questo si prevede.

Sempre attingendo alla storia parlamentare, soprattutto recente, non sono rari i casi in cui la connessione con la funzione politico-parlamentare è stata invocata per fatti di corruzione, illecito finanziamento dei partiti, voto di scambio.

Vedo che l'onorevole Di Muccio si spazientisce. So che è conoscitore della storia parlamentare; non la faccio lunga, ma potrò documentare in quanti e quali casi ...

PIETRO DI MUCCIO. Parliamo di opinioni! Come è possibile?

LUIGI SARACENI. Appunto; vedo che è impossibile farsi comprendere. Allora ripeto il concetto.

PRESIDENTE. Lo ripeta tenendo conto che ha a disposizione pochi minuti.

LUIGI SARACENI. Lo ripeterò nel tempo che il regolamento mi concede.

PIETRO DI MUCCIO. Chiedo scusa.

LUIGI SARACENI. Prego: si discute meglio!

Penso alla strumentalizzazione pretestuosa della connessione, inesistente, con le opinioni ed i voti espressi: ripetutamente in quest'aula, ai tempi dell'autorizzazione a procedere, è stata invocata la connessione con l'attività parlamentare per sostenere l'insindacabilità di un certo atto. Nulla impedisce, magari a parlamentari disonesti (purtroppo nella nostra storia ve ne sono stati), di allegare davanti al giudice l'eccezione di connessione con le opinioni espresse per l'insindacabilità; anche se tale eccezione è manifestamente, palesemente infondata, il giudice non può fare altro che trasmettere gli atti alla Camera e — quello che è più grave — sospendere il processo. È vero che dopo magari la Camera «smaschererà» l'eccezione temeraria, ma nel frattempo il processo si blocca e vi sarà tempo per manipolare le prove o guadagnare la clandestinità. Questo può accadere se approviamo l'emendamento ricordato; senza allarmismi, tale rischio è insito nella norma richiamata.

Tra l'altro non possiamo escludere del tutto che l'attuale Parlamento o quelli futuri sfuggano alla tentazione, con il pretesto di tutelare la funzione parlamentare, di arrogarsi il potere di «assolvere» gli inquisiti, magari deducendo che sono poveri perseguitati dai pubblici ministeri, proprio come avveniva nelle precedenti legislature sotto il regime dell'autorizzazione a procedere.

Comunque, anche al di là e a parte i rischi di manifesto abuso, mi pare irragionevole espropriare il giudice di ogni potere di delibazione in ordine alla prerogativa di insindacabilità anche per i casi che, ad esempio, avessero trovato una consolidata definizione nella giurisprudenza parlamentare, che proprio in questa legislatura si sta sviluppando e precisando. Non capisco perché, di fronte ad una giurisprudenza consolidata della Ca-

mera (e il collega Sgarbi ci offre grandi occasioni per affermare un orientamento giurisprudenziale consolidato), la stessa questione portata nuovamente davanti al giudice debba ancora paralizzare il processo e determinare la remissione degli atti al Parlamento. È francamente paradossale ed è paradossale soprattutto uno degli argomenti cui si ricorre a favore dell'emendamento ricordato: servirebbe ad attenuare i conflitti, dunque a fini deflattivi delle questioni da sottoporre al Parlamento. A me pare esattamente il contrario: quanto più incoraggiamo l'eccezione, quanto meno creiamo filtri da parte dell'autorità giudiziaria, tanto più quest'Assemblea (e prima la Giunta) sarà «invasa» dal flusso delle questioni portate alla sua attenzione.

In questo quadro — e concludo — mi permetto di non essere del tutto d'accordo con l'atteggiamento tenuto dal Governo, molto rispettoso delle prerogative del Parlamento, in quanto legislatore. È stato detto che la materia, per la sua implicazione istituzionale, esige un atteggiamento di *self restraint* da parte dell'esecutivo. Dissento, perché questo giusto approccio semmai dovrebbe comportare un abbandono della reiterazione dei decreti-legge, della legiferazione attraverso provvedimenti di urgenza. Una volta, però, che il decreto esiste, allora occorre affrontare la realtà in tutte le sue implicazioni. Mi aspetterei, quindi, dal Governo una presa di posizione più chiara, meno agnostica sia sul problema sollevato dall'emendamento di cui ho parlato, sia sulle questioni relative per esempio ai conflitti che insorgono ed ai termini; questioni sulle quali fra l'altro ho presentato degli emendamenti. Mi auguro, pertanto, che il Governo voglia compiere scelte nette e congrue alla delicatezza della materia.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Grimaldi, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Di Muccio. Ne ha facoltà.

PIETRO DI MUCCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto elencare in alcuni punti stringati la mia tesi a sostegno

del testo in discussione; punti che illustrerò in un secondo momento. Intanto, l'intervento dell'onorevole Saraceni ha stimolato in me una serie di obiezioni che, in ogni caso, non esporrò tutte.

Innanzitutto voglio fare una premessa che riguarda proprio il Governo, cioè il tema trattato da ultimo nell'intervento dell'onorevole Saraceni, il quale sembra chiedere all'esecutivo una presa di posizione più netta. Per la verità, chiederei al Governo di fare ciò che ha dichiarato in Commissione, cioè di rimettersi rigorosamente all'Assemblea in una materia nella quale francamente il Governo — questo è l'unico aspetto sul quale concordo con il collega Saraceni — bene avrebbe fatto ad astenersi da legiferare. Tuttavia, giacché lo ha fatto, direi che un Governo, il quale per altro è abbastanza muto e «tecnico» su tutti gli argomenti della vita politica, dovrebbe rimanere muto e fare il «tecnico» anche su una vicenda che riguarda strettamente il Parlamento.

Al collega Saraceni, invece, molto apertamente debbo manifestare il mio stupore; ormai sono diverse le volte in cui su tale questione non siamo proprio d'accordo nel momento in cui prendiamo posizione. Finalmente, però, la Commissione ha approvato un emendamento il quale — dice bene il collega Saraceni — sottrae ai giudici il potere di valutazione dell'immunità. Ebbene, è giusto che su tale materia i giudici, caro collega Saraceni e onorevoli colleghi, non mettano bocca. Stiamo infatti parlando della libertà di espressione e di voto dei parlamentari e mi ripugna la sola idea che a membri del Parlamento possa venire in mente di considerare la possibilità di mettere in mani altrui non una prerogativa o un'immunità, ma molto, molto di più: il Parlamento stesso. Lo abbiamo appreso dalla storia, specialmente quella delle democrazie popolari che avevano usurpato i nomi celebri delle gloriose istituzioni del liberalismo: le chiamavano parlamenti e democrazie ed erano invece antiparlamento ed antidemocrazia. Se ci venisse tolta la libertà di parola, se un membro del Parlamento per esprimersi dovesse temere di vedersi sindacare da un sostituto procuratore, credo che si avvicinerebbe un brutto momento per l'Italia. Sono proprio

coloro i quali esaltano giustamente il controllo della magistratura sui reati a voler estendere questo controllo su un'area che la Costituzione riserva rigorosamente al Parlamento.

Vengo ora ai punti che ho redatto — per esigenze di tempo — in forma un po' apodittica; eventualmente, nella dichiarazione di voto li amplierò e considererò i risvolti politici.

Punto primo: le norme che abbiamo approvato nelle Commissioni riunite riguardano la procedura applicativa dell'articolo 68, comma 1, mai messo in discussione e sostanzialmente confermato intatto dalla riforma costituzionale che ha abolito l'autorizzazione a procedere.

Punto secondo: le norme sono totalmente aderenti all'articolo 68, comma 1, ossia alla lettera ed allo spirito della disposizione sulla immunità assoluta per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Punto terzo: le norme sono totalmente aderenti all'interpretazione adeguatrice data dalla Corte costituzionale che, incontestabilmente, assegna alle Camere — non ad altri — la potestà di stabilire se sussista l'insindacabilità.

Punto quarto: si verte in tema di libertà di espressione e di voto dei deputati e dei senatori, senza la quale lo stesso Parlamento viene meno perché privato della possibilità concreta di controllare e criticare tutto e tutti e, quindi, viene snaturata la democrazia rappresentativa.

Punto quinto: le norme in esame non reintroducono affatto l'autorizzazione a procedere, come pretestuosamente e strumentalmente si è voluto sostenere. Questa accusa sottende l'idea maliziosa che con l'emendamento approvato dalla Commissione si tenti di coprire comportamenti delittuosi. Si è fatto addirittura riferimento all'omicidio, ma, colleghi, l'omicidio, il furto, il peculato, la concussione e la corruzione non sono — lo sottolineo — opinioni, bensì comportamenti. Non è possibile — se non per faziosità preconcepita — scambiare fatti per opinioni.

Punto sesto: le norme non sono affatto incostituzionali, come si pretenderebbe, né per la presunta conservazione della Giunta

per le autorizzazioni a procedere — organo neppure menzionato nelle norme in discussione e comunque di competenza del regolamento parlamentare — nè per la presunta alterazione dei rapporti tra poteri dello Stato. Al contrario, alterante sarebbe la tesi, implicata da certi emendamenti respinti in Commissione — e che spero saranno respinti anche dall'Assemblea — i quali presuppongono che, consegnando la più alta ed essenziale prerogativa del Parlamento nelle mani dei magistrati, essa sarebbe meglio protetta o più funzionale alla *ratio iuris*. No, niente affatto. A ciascuno il suo. Nella libera costituzione della nazione italiana, prima basata sullo Statuto monarchico e poi sulla Carta repubblicana, è tradizione costante che il giudizio sull'immunità spetti al titolare dell'immunità stessa.

Punto settimo: le norme, che sono procedurali, sono congegnate in modo che i poteri della magistratura non vengano limitati, contrariamente a quello che abbiamo sentito anche questa sera. Infatti, vi è la garanzia esplicita del silenzio-assenso (altro che ritardo nei procedimenti!): se le Camere non decidono entro il termine di 90 giorni, più eventuali altri 30 (120 giorni in tutto e poi basta), l'eccezione decade. Pertanto, le preoccupazioni anche di questa sera non esistono, sono inventate e il parlamentare perde l'immunità.

Inoltre, tutto, in definitiva, è rimesso al magistrato che può sempre elevare conflitto di attribuzioni e provocare una sentenza della Consulta che, di fatto, cassa la deliberazione nelle Camere. Dunque: chi ha la parola finale se non la magistratura? Dove noi menomiamo i suoi poteri?

Nell'impostazione contraria a quella che sto qui sostenendo dovrebbe essere ordinariamente il Parlamento a sollevare eventualmente il conflitto; ma qui vale aggiungere che il magistrato è di per se più attrezzato a valutare se ne ricorrano in concreto i presupposti. E direi che è più proprio della magistratura il controllare la conformità a diritto di un atto che non, viceversa, del Parlamento. E questo mi sembra talmente evidente da non richiedere ulteriori spiegazioni.

Infine, la disciplina riguarda esclusivamente i reati di opinione. Quindi, l'ipotesi

affacciata di un ex deputato o senatore in stato di custodia cautelare — anche questo esempio è stato fatto! — che eccepisse l'immunità, pare difficile, se non impossibile, a verificarsi. Lo dico in umiltà, perché non conosco la procedura penale, ma mi pare un'ipotesi impossibile a verificarsi, perché, delle due, l'una: o l'eccezione riguarda reati di opinione, ed allora è più che presumibile che l'ex parlamentare l'eccepisca immediatamente, ben prima cioè di un improbabile arresto; oppure l'eccezione riguarda fatti, ed allora — onorevole Saraceni è questo un punto cruciale della disputa, ma, come vede, su questo terreno sono perfettamente d'accordo con lei — il giudice ha, cioè conserva — e non acquista, voglio sottolinearlo — per queste norme il potere di deliberare se l'eccezione sia oppure no, *ratione materiae*, riferibile all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Ove il giudice abusasse di questa deliberazione, saranno in quel caso le Camere a sollevare il conflitto.

LUIGI SARACENI. Scriviamocelo, allora, in quella norma, perché non c'è scritto!

PIETRO DI MUCCIO. Non dobbiamo scrivere tutto, caro collega Saraceni! Tu sei un magistrato...

LUIGI SARACENI. Non tutto; il necessario!

PIETRO DI MUCCIO. Questo è nel sistema! Quindi non va scritto!

LUIGI SARACENI. Soprattutto non bisogna scrivere il contrario di quello che si vuole!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

PIETRO DI MUCCIO. Questo potere di deliberazione è tanto implicito quanto diverso dal giudizio sulla manifesta infondatezza: ed è qui l'altro sottile, ma esistente e grave, punto di dissenso. E allora abbiamo voluto eliminare tale potere perché nel secondo caso il magistrato entra nel merito, mentre

nel primo caso valuta solo se l'eccezione sia formalmente riconducibile all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Punto ottavo: è indispensabile ricordare che le norme in esame sono nient'altro che la razionalizzazione e la formalizzazione di una consolidata prassi ultradecennale — quasi di una giurisprudenza parlamentare elaborata anche riguardo ai criteri che le Camere dovrebbero seguire nel valutare i singoli casi — predisposta inizialmente dalla Giunta del Senato, presieduta dal comunista, avvocato Gian Filippo Benedetti ed avallata, spesso all'unanimità, dall'Assemblea dei senatori.

In conclusione, è interesse delle Camere usare la prerogativa di cui si parla con saggezza e moderazione, non solo e non tanto perché esiste un sacrosanto sindacato della Corte costituzionale, ma anche e soprattutto perché al Parlamento non si addicono gli abusi (e nessuno di questa parte li auspica o li avallerà). Ma resta un fatto, cioè che nel sistema attuale sono i magistrati a dover valutare se nell'applicazione concreta della prerogativa il Parlamento abbia commesso errori circa i presupposti della prerogativa stessa e la procedura con cui viene sanzionata. Noi riteniamo che l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite porti a compimento e perfezioni l'equilibrio dei poteri già deciso dalla Corte costituzionale interpretando l'articolo 68 della Costituzione. Per questo auspichiamo che il testo elaborato dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia di Montecitorio sia approvato da questa Assemblea e dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Marino. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MARINO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Camera si trova ancora una volta impegnata a discutere la conversione in legge di un decreto-legge che costituisce la reiterazione per la dodicesima volta di analoghi provvedimenti adottati in precedenza per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Ciò dimostra la difficoltà del percorso parlamentare per la conversione in legge di tali provvedimenti, che hanno

acceso grandi discussioni e suscitato grandi polemiche. Ritengo, peraltro, che il problema debba essere affrontato con grande serenità, in quanto l'attuazione della norma costituzionale in questione impone regole precise e chiare, e a nessuno è consentito creare confusione o suscitare un allarme ingiustificato.

Mi permetto di far osservare che l'adozione dello strumento del decreto-legge è stata una necessità alla quale hanno fatto ricorso ben tre governi: quelli presieduti da Ciampi, Berlusconi e Dini. Tali governi, pur essendo espressione di maggioranze politiche diverse, hanno avvertito l'esigenza di una particolare procedura per colmare un grave vuoto, che avrebbe potuto creare preoccupanti confusioni. Il primo decreto-legge fu adottato dal Governo Ciampi il 13 novembre 1993, subito dopo la legge costituzionale 29 ottobre 1993 che aveva abolito l'immunità parlamentare. Quel Governo avvertì la necessità di norme attuative dell'articolo 68 della Costituzione e fece ricorso al decreto-legge proprio per sottolineare l'urgenza e la necessità di provvedere subito. Il Governo Ciampi reiterò il decreto-legge per ben tre volte e mi piace ricordare che in ogni occasione i tre decreti-legge portavano la firma anche di un giurista di chiarissima fama, il professor Giovanni Conso, allora ministro di grazia e giustizia, il quale — non dimentichiamolo — fece parte della Corte costituzionale proprio quando quest'ultima emise la prima sentenza relativa alla prerogativa spettante al Parlamento di decidere sulla insindacabilità o meno dei voti e delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni. Si trattava della sentenza 15 dicembre 1988, n. 1150.

Dopo il Governo Ciampi, anche il Governo Berlusconi fu costretto per ben cinque volte a ricorrere allo strumento del decreto-legge; il Governo Dini reitera ora per la quarta volta il decreto e ci troviamo perciò di fronte alla dodicesima reiterazione.

Ci auguriamo che la Camera voglia questa volta convertire in legge questo provvedimento del Governo, ovviamente con le modifiche apportate dalle Commissioni riunite proprio qualche giorno fa, modifiche che offrono a mio avviso un quadro molto più

chiaro e semplificano i problemi, restituendo al Parlamento la prerogativa di decidere sull'insindacabilità o meno delle opinioni e dei voti espressi dai membri delle Camere. Onorevoli colleghi, dobbiamo tenere presente questo dato per evitare che si sconfini in considerazioni che non sono affatto giustificate dagli intendimenti di coloro che hanno proposto gli emendamenti e di quanti li hanno accettati.

Occorre intanto prendere in considerazione alcuni punti essenziali. Innanzitutto, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione riguarda soltanto i reati di opinione. Ciò è stato già ribadito, ma mi pare che si continui ad agitare lo spauracchio del pericolo di una reintroduzione della vecchia e nefasta autorizzazione a procedere. Lo stretto ambito dell'articolo 68 della Costituzione non può a mio avviso dare luogo ad equivoci di sorta o suscitare tentazioni che non troverebbero in ogni caso accoglimento nelle Camere. Teniamo presenti le sentenze della Corte costituzionale, quella che ho citato e quella del 16 dicembre 1993, n. 443 che — si badi — è stata emessa dalla Corte costituzionale successivamente alla legge costituzionale 29 ottobre 1993 che aveva modificato l'articolo 68. Si tratta a mio avviso di sentenze fondamentali perché ribadiscono in maniera inequivocabile la prerogativa del Parlamento di decidere in maniera esclusiva sulla insindacabilità o meno dei voti dati e delle opinioni espresse dai parlamentari. In entrambe le occasioni la Corte costituzionale si occupò di casi molto precisi in conseguenza di conflitti di attribuzione sollevati, rispettivamente, dalla Corte di appello di Roma, I sezione civile, e dal tribunale di Roma, I sezione civile.

Affrontando il problema, la Corte costituzionale estese l'esame a tutta una serie di aspetti particolari ad esso relativi, affermando in maniera inequivocabile alcuni principi che noi dobbiamo tenere ben presenti e che non possono più essere posti in discussione. La Corte ribadì chiaramente, ancora una volta, il principio dell'insindacabilità ed affrontò, onorevoli colleghi, anche altri problemi come per esempio quelli relativi al significato dell'attività parlamentare: cosa debba intendersi cioè per attività parlamen-

tare. In occasione della seconda sentenza che mi sembra riguardasse il senatore Ricci (il quale aveva partecipato ad un convegno a Venezia come vicepresidente di una Commissione parlamentare ed aveva lì ribadito le opinioni già enunciate in occasione di un dibattito in seno alla Commissione stessa), la Corte costituzionale affermò infatti che tali manifestazioni andavano ricollegate all'attività parlamentare e, perciò, protette con la normativa di cui all'articolo 68. Dico questo perché ci siamo già occupati molte volte del problema relativo al modo di intendere l'attività parlamentare ed al quesito se la tutela vada circoscritta all'attività svolta in Parlamento o estesa anche a quella compiuta fuori da esso, ma comunque collegata alla funzione propria del parlamentare. Sappiamo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio su questo punto ha tenuto un preciso atteggiamento ed ha affermato che anche l'attività svolta fuori dal Parlamento, purché sia espressione della funzione parlamentare e ad essa collegata, rientra nello schema previsto dall'articolo 68 della Costituzione. Sono principi che dobbiamo tenere ben presenti se non vogliamo stravolgere il significato dell'articolo 68 della Costituzione.

Si è agitato lo spauracchio, in quest'aula ed anche in seno alle Commissioni, del rischio che l'autorità giudiziaria venga ad essere completamente estromessa e del pericolo di reintrodurre privilegi ormai definitivamente scomparsi. Onorevoli colleghi, se è vero ciò che ha insegnato la Corte costituzionale e se noi dobbiamo tenere assolutamente fermo il principio che spetta al Parlamento la decisione sulla insindacabilità o meno dei voti e delle opinioni espressi dai parlamentari nell'esplicazione del loro mandato, allora non possiamo allarmarci per certe affermazioni che, a mio avviso, sono state qui fatte in maniera un po' troppo affrettata e senza alcun fondamento. Altrimenti, il Parlamento verrebbe ad essere espropriato di una sua prerogativa e sarebbe la magistratura a stabilire se sia sindacabile o meno il comportamento di un parlamentare. Ecco perché, onorevoli colleghi, mi sembra che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del decreto-legge tenda davvero

a fare chiarezza e restituisca al Parlamento la prerogativa — nella pienezza del suo significato — di decidere sulla sussistenza o meno dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Né è vero che in tal modo il Parlamento potrebbe agire in modo arbitrario e incontrollabile, rinnovando privilegi che non sono più ammissibili. Onorevoli colleghi, gli emendamenti bisogna leggerli e noi dobbiamo esaminare con attenzione il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3. Bisogna poi fare (ma forse su questo punto ritorneremo domani) un raffronto fra il testo governativo dell'articolo 3 e il nuovo testo risultante dall'emendamento sostitutivo approvato dalle Commissioni. Addirittura nel testo governativo, è previsto che allorché il giudice ritenga manifestamente infondata l'eccezione e trasmetta l'ordinanza di inammissibilità alla Camera competente, ha solo la facoltà, non l'obbligo, di sospendere il procedimento. Già questo potrebbe creare nel prosieguo dell'azione giudiziaria gravissime conseguenze. Mi pare, invece, che il testo dell'articolo 3 come modificato dalle Commissioni sia ben chiaro e preciso. Esso semplifica tutto, elimina qualsiasi problema ed è di una chiarezza cristallina. Infatti, una volta sollevata l'eccezione, la Camera competente deve subito occuparsi della questione. E ha dei termini molto precisi e molto ristretti per farlo. Si parla di un termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, prorogabile, a richiesta, di trenta giorni una sola volta.

Ebbene, come si può parlare, come ho sentito poc'anzi, di ritardi o addirittura di paralisi dell'azione giudiziaria? Ma scherziamo! Davvero un termine così breve, di novanta giorni o al massimo di centoventi giorni, può essere considerato un tempo così ampio da determinare la paralisi del procedimento? Non è possibile! Non si possono, a mio modesto avviso, sostenere simili tesi proprio in un settore — quello della giustizia — nel quale i ritardi si misurano non a mesi, cari colleghi, ma a quinquenni e a volte perfino a decenni: siamo arrivati a questo, in Italia! E noi ci preoccupiamo del fatto che un provvedimento possa essere sospeso per appena novanta o centoventi giorni! È veramente inconcepibile e assurdo. E teniamo

presente che questo è il termine massimo, perché nulla impedisce che la Camera competente decida anche in venti o in trenta o in quaranta giorni. Ma anche a considerare il termine massimo, non vedo, onorevoli colleghi, come si possa parlare di paralisi dell'attività della magistratura. Un deputato che vuol fare il furbo — secondo alcuni colleghi — potrebbe, infondatamente, sollevare un'eccezione e bloccare il procedimento. Ma che cosa può bloccare? A malapena potrebbe determinare la sospensione del procedimento per qualche mese.

Né la Camera, badate (attenzione al testo dell'articolo 3 come modificato dalle Commissioni), può prolungare a suo piacimento l'esame della questione relativa all'insindacabilità o meno. Innanzitutto, la proroga è possibile per una sola volta ed è di trenta giorni. Inoltre, onorevoli colleghi, il testo proposto dalle Commissioni (mi pare sia stato rilevato poc'anzi anche dall'onorevole Di Muccio) alla fine prevede che «quando la Camera nega l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione o non si pronuncia entro il termine indicato nel comma 1, il procedimento prosegue». È cioè prevista una sanzione molto chiara e molto precisa che dimostra come non si possa mai determinare la paralisi di un procedimento semplicemente sollevando un'eccezione di insindacabilità. Questi elementi teniamoli ben presenti! Non possiamo, cari colleghi, rappresentare una realtà diversa da quella che emerge attraverso l'esame sereno e obiettivo del testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 che è stato approvato dalle Commissioni.

Senza considerare, poi, che vi è un controllo anche sull'attività del Parlamento. Il giudice, infatti, può elevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Non dimentichiamolo! E il conflitto di attribuzione è possibile, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, nei tempi e nei modi previsti dalle sentenze della Corte costituzionale di cui vi ho poc'anzi parlato.

Mi pare allora che, senza inutili allarmismi, si possa andare avanti accogliendo i suggerimenti delle Commissioni riunite, ristabilendo soprattutto la chiarezza assoluta. Non possiamo far decadere ancora una volta

questo decreto-legge! Lo scandalo è che per dodici volte il decreto non è stato convertito in legge ed il Governo è costretto a ricorrere a questo strumento. Non si dica — per carità! — che non vi è bisogno di norme attuative dell'articolo 68 della Costituzione e che esse sarebbero superflue perché, quando governi sostenuti da diverse maggioranze sentono il bisogno di ricorrere a norme attuative, non si può parlare di artificio, né di superfluità delle stesse.

Caro onorevole Saraceni, la vecchia autorizzazione a procedere bloccava tutto. Anche l'insindacabilità in ordine ai reati di opinione previsti al primo comma veniva valutata sotto un aspetto diverso: il giudice infatti doveva necessariamente chiedere anche per i reati di opinione l'autorizzazione a procedere e quindi il Parlamento veniva comunque ad occuparsi della questione.

Ora il discorso è diverso. Senza norme attuative, il Parlamento viene espropriato di tale prerogativa e l'autorità giudiziaria può adottare provvedimenti, riservandosi eventualmente di sospendere i processi anche se procede a più approfondite indagini.

Diciamocelo chiaramente: questi sono tempi particolarmente turbolenti e difficili (non possiamo nasconderci dietro il dito) e dobbiamo rispettare al cento per cento le competenze dei poteri dello Stato senza creare confusioni o interferenze. Con il decreto-legge al nostro esame, così come modificato, non vi sarebbero né interferenze né confusioni: ognuno resta al proprio posto e comunque può far valer i propri diritti senza che vi sia la tentazione di ripristinare vecchi ed antichi privilegi che ormai appartengono al passato.

Mi pare, dunque, vi siano motivi più che sufficienti per convertire questo decreto-legge ed anche per operare con sollecitudine. Né si pensi che vi sia addirittura una usurpazione di giurisdizione, come pure ho sentito dire, da parte del Parlamento. Nemmeno per sogno! Mi preme far presente che quando il Parlamento si occupa della insindacabilità o meno delle opinioni espresse e dei voti dati dal parlamentare, non entra nel merito. In un caso di diffamazione, per esempio, la Camera o il Senato non devono dichiarare se l'affermazione sia diffamatoria

o meno, devono solo affermare se il fatto costituisce espressione dell'attività parlamentare del deputato o del senatore. Non penso dunque possano sorgere confusioni di alcun genere, né vi sono invasioni di campo. Mi pare anzi che con questo orientamento si arrivi ad una situazione di definitiva chiarezza.

Cerchiamo allora di evitare che si diano al popolo informazioni inesatte, come è accaduto qualche mese fa. Cerchiamo di far capire che questo Parlamento, che nulla ha a che vedere con il vecchio (o con i vecchi) nel quale erano pendenti ben 300 richieste di autorizzazione a procedere, non è legato in alcun modo agli antichi metodi e sistemi. Un Parlamento come questo, a mio avviso, può orgogliosamente rivendicare il diritto di decidere sull'applicabilità o meno dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Qui non si tratta, colleghi, di sancire un privilegio! Qui si tratta soltanto di affermare una garanzia irrinunciabile che consenta al parlamentare di operare con serenità e con decisione, senza preoccupazione di ricatti o di ritorsioni di alcun genere. Non è in gioco la libertà del singolo parlamentare (che pure è importante), ma la libertà dello stesso Parlamento e noi dobbiamo ergerci in maniera compatta a difesa della prerogativa sancita dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, se davvero vogliamo tutelare la piena libertà dei parlamentari! (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che i relatori rinunciano alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

DONATO MARRA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, in Commissione ho premesso — e qui è stato ricordato con diversità di intenti e di apprezzamenti, come è naturale che sia, anche se in modo, credo, non pienamente rispondente all'andamento dei lavori in Commissione — che in una materia così

delicata, concernente l'attuazione di prerogative parlamentari ed il rapporto tra magistratura e Parlamento, è bene che il Governo, indipendentemente dalla sua natura tecnica, onorevole Di Muccio, manifesti sempre il massimo rispetto per la volontà che le Camere riterranno di esprimere e per l'autonomia del relativo processo di formazione. Ciò, aggiungevo, anche in considerazione dei poteri di autoregolamentazione che in questo campo sono riservati alle stesse Camere dall'articolo 64 della Costituzione e la cui sfera il Governo deve rispettare così come lo stesso legislatore, ovviamente in conformità con i principi costituzionali.

Ho però anche aggiunto che il Governo non poteva, come non può in questa sede, esimersi dall'esprimere una posizione, così come del resto ho fatto puntualmente in Commissione, sia per fornire un doveroso contributo alla discussione sia per giustificare la soluzione che ha ritenuto alla fine di prescegliere adottando un decreto-legge contenente la normativa oggi al vostro esame.

Anche se in dottrina tale normativa non ha riscosso, almeno in un primo momento, grande favore — ma sono convinto che guadagnerà consensi col tempo, quanto meno nella formulazione più recente assunta dai decreti-legge — essa a ben vedere, e credo che questa discussione lo confermi, costituisce l'unica possibile mediazione tra le diverse e contrastanti tesi che si sono manifestate in sede parlamentare: contrasto che è auspicabile possa essere superato al fine di pervenire al più presto alla conversione in legge di un decreto che concerne materia di grande delicatezza e che è giunto, come è stato ricordato, alla dodicesima reiterazione. Questa peraltro è dovuta finché la Camera riconoscerà l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, ma non si pronuncerà sulla conversione in legge.

Il decreto-legge muove dalla convinzione che sia opportuno, onorevole Saraceni, una volta abrogata l'autorizzazione a procedere come condizione per procedere penalmente nei confronti dei parlamentari, stabilire norme che disciplinino con chiarezza i nuovi

rapporti che si vengono ad instaurare tra l'autorità giudiziaria e le Camere di appartenenza dei singoli parlamentari eventualmente coinvolti in procedimenti giudiziari. Da un lato, infatti, se si osservano attentamente, le norme del codice di procedura penale sono formulate sul presupposto che operi la condizione di procedibilità; dall'altro lato, già allora queste norme apparvero inadeguate a garantire una piena tutela della prerogativa dell'insindacabilità, sancita dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, allorché venissero in questione responsabilità diverse da quella penale per l'esercizio di funzioni parlamentari. È stato ricordato in questa sede come Mortati avesse attribuito un significato diverso all'adozione del termine «perseguire», rispetto alla formula «chiamare a rispondere». Credo però che, nel momento in cui si è nuovamente modificato il testo dell'articolo 68, l'adozione di tale formula abbia voluto rendere ancora più evidente oggi la portata generale dell'irresponsabilità, a qualunque titolo e non solo penale, per gli atti compiuti dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni, una volta acclarato che tali responsabilità sono, appunto, giuridiche e non politiche.

Il decreto peraltro — questo è il punto che vorrei sottolineare — evita di disciplinare la materia del conflitto di attribuzione, che il Governo ritiene sia bene lasciare ai principi che si sono delineati a livello dottrinale e giurisprudenziale ed evita, in particolare, di stabilire su chi incomba l'onere di sollevarlo. Questa appare una previsione superflua e inopportuna, dipendendo in definitiva l'elevazione del conflitto dal concreto svolgersi dei rapporti tra i poteri, che è bene non irrigidire preventivamente. Il decreto-legge si muove invece — come sembra opportuno in un settore in cui vengono in gioco ed in potenziale conflitto competenze diverse — in una logica di cooperazione istituzionale, che consente cioè a ciascun potere di decidere conoscendo gli orientamenti dell'altro e di poter anche eventualmente rivedere le proprie decisioni prima di arrivare alla elevazione del conflitto, che occorre cercare di evitare e che deve costituire in ogni caso la *extrema ratio*, anche perché, in definitiva,

porta a sostituire un altro potere ad entrambi i poteri in contrasto tra loro.

Ai sostenitori della tesi secondo cui le Camere potrebbero solo sollevare conflitto di attribuzione qualora dissentano dagli orientamenti emergenti in sede giudiziaria, ricordo — è stata già richiamata in questa sede — la prassi consolidata che ha in ogni caso consentito e tuttora consente alle Camere di attivarsi d'ufficio in caso di mancato ed immediato riconoscimento della insindacabilità disposta dal primo comma dell'articolo 68 nel caso di procedimenti civili e di trasmettere all'autorità giudiziaria una dichiarazione di esistenza nel caso specifico della immunità sostanziale prevista dal primo comma dell'articolo 68, con cui, quindi, l'autorità giudiziaria doveva misurarsi ancor prima della modifica dello stesso articolo. Ai sostenitori della tesi secondo la quale il giudice può solo adeguarsi alla pronuncia della Camera — salvo sollevare conflitto di attribuzioni — ricordo — ed è stato sottolineato con forza in questa sede — l'inopportunità di una sospensione automatica del procedimento senza una specifica richiesta e conseguente responsabilizzazione della Camera, anche allorché il giudice ritenga manifestamente infondata l'eccezione volta a richiedere l'applicabilità nel caso specifico dell'esimente del primo comma dell'articolo 68. È evidente, infatti, la possibilità di una utilizzazione a fini defatigatori di tale eccezione, con conseguente ed artificiosa dilatazione degli adempimenti a carico delle Camere, ciò che non si verificava per i procedimenti non penali neppure in vigenza del vecchio testo dell'articolo 68! Tanto più, poi, che l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia non salvaguarda neppure il compimento di atti urgenti e prevede anche un'ulteriore proroga di trenta giorni del termine di novanta giorni previsto per la sospensione in caso di dubbio sull'applicabilità del primo comma dell'articolo 68.

Sono questi i motivi per cui il Governo invita l'Assemblea ad accogliere l'emendamento che ha presentato oggi (l'esecutivo non rimane, quindi, inerte o muto!) per ripristinare il testo originario dell'articolo 3, con un'ulteriore piccola modifica nel senso

di prevedere non solo la possibilità per la Camera di attivarsi d'ufficio e di chiedere la trasmissione degli atti, ma anche di chiedere — se lo ritenga — la sospensione del procedimento con effetto in questo caso vincolante per il giudice (non si tratterebbe, tuttavia, di una sospensione automatica). In tal modo crediamo che si rispettino pienamente le competenze proprie di ciascun potere e il conflitto di attribuzione costituirà la soluzione eventuale e finale a carico di chi non vedrà definitivamente accolto il proprio punto di vista, ovvero di chi riterrà — nella sua autonomia — di sollevarlo comunque preventivamente. Crediamo inoltre che questa soluzione (ed è questa la ragione per la quale il Governo la propone) sia la sola in grado di superare i contrasti manifestatisi e di consentire una sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 374 del 1995. E perciò ci permettiamo rispettosamente di insistere affinché la Camera accolga questo emendamento e ripristini, in sede di conversione, il testo originale dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 (3080) (ore 19,13).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 5 ottobre scorso la VIII Commissione (Ambiente), è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Oreste Rossi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ORESTE ROSSI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con la conversio-

ne in legge del decreto-legge n. 364 del 1995 si riusciranno a completare in buona parte le lacune emerse in fase di applicazione delle norme precedenti e a perfezionare, in senso più favorevole per le popolazioni alluvionate, le provvidenze finora concesse. Il provvedimento persegue soprattutto la finalità di attuare vigorose misure di sostegno al sistema produttivo delle zone alluvionate, in grave difficoltà già prima degli eventi del novembre 1994.

Grazie al lavoro svolto dal Comitato ristretto della Commissione ambiente e dal gruppo di parlamentari di Camera e Senato che hanno seguito fin dall'inizio i provvedimenti sull'alluvione, grazie anche alle pressioni — sempre democratiche e civili — dei cittadini alluvionati e dei comitati spontanei che rappresentano, il Governo ha accettato la maggior parte degli emendamenti proposti, ha fornito opportuni chiarimenti ed ha emanato decreti esplicativi, tra cui quelli concernenti: l'erogazione degli ulteriori accenti ai privati per i danni ai beni immobili alla presentazione di fatture ed autocertificazione dei lavori di importo pari al 30 per cento dei lavori eseguiti; la sola certificazione da parte delle imprese di autocertificazione che attesti gli impegni di spesa al fine di ottenere dalle banche l'erogazione dell'intero finanziamento; la determinazione del contributo in conto capitale, riferita all'ammontare del danno accertato dalla perizia giurata, anziché dalle famose schede.

Il Governo si è altresì impegnato a presentare all'Assemblea una serie di emendamenti al presente decreto, concordati anche in sede di Comitato ristretto, al fine di sanare la situazione delle precedenti alluvioni del 1992-1993, che a tutt'ora non hanno avuto esito.

Inoltre, con la reiterazione del decreto-legge n. 324 del 1995, recante proroghe dei termini fiscali a favore dei residenti nelle zone alluvionate, il Governo ha ulteriormente rinviato le scadenze dei versamenti tributari dell'ICI e dell'ICIAP al prossimo mese di aprile, senza applicazione di interessi. A scelta degli interessati, i versamenti potranno essere altresì effettuati ratealmente in ulteriori tre anni a tasso legale.

Con il presente provvedimento, se sarà

votato dall'Assemblea con gli emendamenti proposti all'unanimità dalla Commissione ambiente, verranno apportate sostanziali modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, e in particolare: per quanto riguarda i soggetti che posseggono redditi di partecipazione in imprese e società alluvionate la possibilità di usufruire delle proroghe e delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi versamenti, anche se non hanno subito rilevanti danni in quanto impossibilitati a dichiarare la propria quota di partecipazione dei redditi per effetto delle proroghe tributarie concesse alle imprese e società alluvionate; la non applicabilità dell'accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette e ai fini dell'IVA nei confronti delle imprese alluvionate, anche nel caso in cui abbiano denunciato la distruzione delle strutture contabili soltanto agli uffici finanziari; l'esclusione dal reddito di impresa dei contributi in conto capitale percepiti dalle imprese alluvionate; l'esclusione del recupero delle somme dovute non corrisposte per effetto delle proroghe da qualsiasi onere, compresi gli interessi di mora ed eventuali soprattasse; l'ulteriore rateizzazione del pagamento dei contributi di previdenza, infortuni e di quelli relativi al Servizio sanitario nazionale in sei rate quadrimestrali, con applicazione degli interessi al tasso legale; la ricostituzione delle scorte da impiegare anche in attività differenti da quelle esercitate alla data del 4 novembre 1994, giorno dell'alluvione; relativamente ai finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, artigianali, industriali di servizi, l'intervento di fondi centrali di garanzia, con l'estensione a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi dei fondi; l'aumento al 30 per cento del contributo in conto capitale alle imprese ed aumento del limite massimo del contributo a lire 300 milioni per ciascuna impresa; la possibilità di rilocalizzare l'azienda alluvionata in altra sede dello stesso comune o di altro comune alluvionato, al fine di consentire all'imprenditore di trasferire l'azienda in zone a minor rischio d'inondazione; la possibilità per i proprietari di impianti e di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali, diversi dai titolari d'impresa, di accedere direttamente alle provvidenze della legge n. 35 del

1995; la possibilità di destinare finanziamenti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenute più idonee al rilancio dell'impresa; l'estensione delle provvidenze anche a favore dei consorzi agrari provinciali, dichiarati danneggiati e non considerati fino ad oggi tra i soggetti beneficiari; l'eliminazione del limite, pari al 15 per cento del valore lordo vendibile, per accedere da parte delle aziende agricole che hanno subito danni alle provvidenze previste dalle leggi nn. 22 e 35 del 1995; l'erogazione di un acconto a favore delle aziende agricole nella misura del 70 per cento del contributo richiesto per ripristino strutture e scorte aziendali; l'erogazione di un acconto, sempre a favore delle aziende agricole, nella misura del 30 per cento del contributo richiesto per ripristino infrastrutture e opere di bonifica; agevolazioni civilistiche per il reintegro del capitale nelle società a seguito di perdite derivanti dalle distruzioni e dai danneggiamenti; la definizione di un piano di interventi sui ponti per il deflusso delle acque e per l'eliminazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico; disposizioni di attuazione relative alle provvidenze per i beni distrutti o danneggiati di proprietà di terzi non residenti in deposito, lavorazione, eccetera presso le imprese danneggiate dall'alluvione; l'assunzione di personale tecnico specializzato da parte della regione e degli enti locali del Piemonte e della Liguria per una durata non superiore a due anni.

Sempre nel presente provvedimento sono state avanzate ulteriori proposte che saranno discusse dal Comitato dei nove prima dell'inizio delle votazioni di domani, proposte che, se recepite e approvate dall'Assemblea, comporteranno anche la possibilità per le imprese, comprese quelle di servizi e gli studi professionali a queste assimilati, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di consolidare, a medio termine, i debiti a breve in essere ovvero di realizzare investimenti in nuove tecnologie e per la tutela ambientale, mediante crediti a medio e lungo termine a tasso di interesse agevolato; la concessione di un contributo a favore delle imprese, comprese quelle di servizi e gli studi professionali a queste assimilati, danneggiati dagli

eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, pari al 30 per cento nel limite massimo complessivo di 300 milioni per impresa, dei canoni di *leasing* su beni strumentali danneggiati o distrutti sempre dai detti eventi alluvionali; la possibilità per l'imprenditore di rilocalizzare l'azienda anche nel caso di cessione dell'impresa alluvionata in altra sede, purché nei comuni interessati sempre da detti eventi alluvionali.

Nonostante le modifiche, importantissime, indispensabili di cui sopra, esistono ancora casi non ricompresi nelle provvidenze a favore della aree colpite dall'alluvione del novembre 1994. Voglio ricordare al Governo e ai colleghi parlamentari coloro che sono stati danneggiati e non risiedono nei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 e 29 novembre 1994; i portatori di handicap, i quali, grazie a interpretazioni restrittive di funzionari del Governo, non si vedono ricomprensere nelle provvidenze i danni subiti ai mezzi di ausilio protesico per la loro autonomia; gli allevatori che, avendo subito danni, magari gravi, alle stalle rischiano di vedersi rideterminate in senso riduttivo le quote latte. Altri casi vengono continuamente segnalati.

Resta da verificare il comportamento degli istituti di credito operanti nelle zone alluvionate (sui quali grava una proposta di inchiesta parlamentare sottoscritta praticamente da esponenti di tutti i gruppi politici) e dei rappresentanti del Governo sul territorio, che troppe volte hanno interpretato in modo del tutto personale norme di legge, anche in contrasto fra loro.

A nome della Commissione voglio ringraziare il professor Franco Barberi, sottosegretario di Stato per la protezione civile, e l'ufficio legislativo della protezione civile, per la disponibilità dimostrata in questi mesi di lavoro in comune; l'Articom, il comitato imprenditori alluvionati di Alessandria, nella persona del suo presidente, dottor Gianfranco Cairo; il comitato spontaneo alluvionati Tanaro di Alessandria; il ragioniere Mario Torgani per il supporto tecnico; i sindaci delle aree alluvionate; il coordinamento dei comitati alluvionati del Piemonte nella persona del coordinatore geometra Paolo Boccardo e le associazioni di categoria. Natural-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1995

mente ringrazio i colleghi parlamentari — pochi, molto pochi — che si sono attivati e si sono resi disponibili a trattare questo delicato argomento (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**FRANCO BARBERI, Sottosegretario di Stato per la protezione civile.** Signor Presidente, onorevoli deputati, dopo l'ampia relazione dell'onorevole Oreste Rossi, aggiungerò soltanto alcuni rapidissimi commenti.

Il relatore ha ricordato che da alcuni mesi da parte del Governo vi sono stati attenta vigilanza e monitoraggio della situazione in merito all'alluvione in Piemonte; ciò ha determinato una serie di interventi a livello di conferenza Stato-regioni, di provvedimenti legislativi urgenti e di decreti amministrativi.

Con tutta questa serie di interventi si è cercato di porre rimedio ad alcune questioni rimaste irrisolte alla luce dei provvedimenti inizialmente adottati. Tra i problemi principali dei quali ci siamo fatti carico vi è innanzitutto quello di accelerare le procedure esecutive per il sostegno alle imprese che probabilmente, in tutto il sistema di interventi a favore degli alluvionati, sono quelle ad aver maggiormente sofferto dei ritardi. Da questo punto di vista sono stati previsti interventi diretti e semplificazioni normative, dei quali il decreto-legge in discussione contiene gli ultimi provvedimenti, per fare in modo che i trasferimenti dagli istituti bancari avvengano con la sollecitudine del caso, tentando anche di recuperare i ritardi dei mesi iniziali.

Sotto questo aspetto finalmente oggi possiamo rilevare che il meccanismo dei finanziamenti alle imprese si è attivato e velocizzato. Se guardiamo ai risultati degli ultimi mesi possiamo vedere che il meccanismo funziona e settimanalmente centinaia di pratiche vanno ad aggiungersi alle tante già approvate; anche il trasferimento e l'erogazione dei fondi adesso sono velocizzati, pur rilevando che sono occorsi molti mesi ed interventi a tutti i livelli, alcuni dei quali anche polemici, per mettere in moto tali provvedimenti.

Rispetto al testo originariamente predi-

sposto dal Governo, grazie al lavoro di stretta collaborazione condotto in seno alla Commissione ambiente ed anche all'impegno profuso dall'esecutivo non solo nella persona di chi vi parla ma in particolare nella persona del sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas, il quale ha seguito personalmente tutti gli aspetti relativi alla copertura finanziaria dei vari provvedimenti, si stanno apportando ulteriori benefici rilevanti per le popolazioni colpite dall'alluvione.

È intendimento comune del Governo e della Commissione ambiente — intendimento che, mi auguro, nella giornata di domani diventerà espressione di tutta l'Assemblea — che i provvedimenti previsti nel testo in discussione chiudano possibilmente la questione relativa all'alluvione. Da questo punto di vista il Governo presenterà un emendamento volto ad introdurre un termine definitivo per la presentazione delle richieste di erogazione di fondi.

È nostro convincimento che, dopo gli ulteriori aggiustamenti che certamente saranno apportati nel corso della riunione del Comitato dei nove che si terrà domani mattina, la Camera si appresta ad esaminare — e mi auguro ad approvare — un provvedimento che comporta innumerevoli benefici per le zone alluvionate. Tali benefici sono stati ricordati puntualmente dal relatore e riguardano tutte le categorie. Ancora una volta si è fatto uno sforzo notevole per operare un completamento ed arricchimento dei provvedimenti precedentemente adottati al fine di individuare con puntigliosità tutti i casi, che sono andati emergendo nel corso dei mesi, di categorie che per dimenticanza o per motivi tecnici sono risultate escluse dai benefici.

Esprimo soddisfazione per il lavoro che è stato possibile condurre in questi mesi sia con i parlamentari delle zone interessate (pochi, diceva l'onorevole Rossi, ma almeno con questi pochi è stato svolto un lavoro intenso e positivo) sia con il comitato degli alluvionati e con i rappresentanti delle regioni coinvolte, con i quali abbiamo mantenuto continui contatti.

Mi auguro che, con la conversione in legge del decreto-legge n. 364, notevolmente arricchito dal dibattito parlamentare, si pos-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1995

sa mettere la parola fine sui problemi dell'alluvione.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Gerbaudo, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Scotto di Luzio. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO.** È con sofferenza e con preoccupazione che prendo la parola. Peraltro, le sottolineature polemiche e i timori che esprimerò nel mio intervento potranno forse rappresentare uno stimolo per il Governo affinché intervenga sulla materia al nostro esame in modo più complessivo.

Signor sottosegretario, è un anno e mezzo che siedo in questo Parlamento e, personalmente, sono già intervenuto sul problema delle alluvioni quattro volte, dato questo che costituisce un fattore di grande preoccupazione e che potrebbe connotare con estrema precisione il paese in cui viviamo.

Al di là delle considerazioni svolte dal relatore Rossi e dato per scontato che vi sarà sicuramente da parte di tutti i gruppi un atteggiamento favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 364, che riordina la problematica dal punto di vista tecnico-amministrativo, chiarisce in maniera definitiva quali sono le categorie alle quali vanno concessi i contributi e definisce con estrema precisione i passaggi cui sono tenuti gli istituti di credito, eliminando dubbi nelle procedure, debbo osservare che sul problema delle alluvioni si è detto e ribadito più volte che quanto era accaduto non si sarebbe più ripetuto. Eppure, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, nel nostro paese, non appena piove per qualche giorno, siamo drammaticamente costretti a registrare vittime, fiumi in piena, torrenti che tracimano, linee ferroviarie interrotte, voragini, campagne disastrose, città e paesi allagati. Da anni le alluvioni sono ormai un appuntamento annunciato, in particolare in autunno (un pò come la vendemmia; e speriamo che questo autunno finisca presto); da anni siamo costretti a registrare una serie di eventi alluvionali, ma poi, nel complesso, riusciamo solo a fare dichiarazioni di buone intenzioni;

è dunque fatto nuovo — a partire dal rappresentante del precedente Governo delegato al settore in questione — che si dichiara di allertare la protezione civile.

Non si tratta più, signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, di calamità imprevedute ed eccezionali. Negli ultimi quattro anni, ad esempio, la città di Genova ha subito quattro disastri provocati dalla pioggia. In Italia la cultura dell'ambiente e dell'uso del territorio continua a rimanere ai margini e manca una vera, seria politica di prevenzione. Si cade sempre nell'emergenza. Eppure, rendere sicuri i fiumi ed i torrenti, difendere le città e le campagne dalle alluvioni, ripristinare il manto vegetale sulle migliaia di ettari di territorio desertificato significa anche produrre posti di lavoro.

Dopo la grande crisi del 1929, signor sottosegretario, il Presidente Roosevelt riuscì ad impiegare 300 mila uomini nei lavori di forestazione e di riassetto del territorio e non era certo un ambientalista. L'atteggiamento dei precedenti governi del nostro paese rispetto alle alluvioni ed alle calamità naturali è stato sempre — continuo a ripeterlo — di carattere emergenziale. La gran parte dei danni subiti, ampiamente prevedibili e più volte denunciati, sono la conseguenza della speculazione, della rapina, del degrado e della cementificazione del territorio. Gli interventi proposti ancora una volta con il provvedimento in esame sono rivolti alla contingenza. Nulla è stato previsto e fatto per intervenire sulle cause strutturali.

Ritengo che sia necessario un piano nazionale — l'ho già evidenziato la prima volta che sono intervenuto in quest'aula sull'argomento nel giugno dell'anno scorso — che tutti invocano, per la rinaturalizzazione dei fiumi. Lo sta facendo la Germania, che sta demolendo la cementificazione che ha trasformato i fiumi in vere e proprie autostrade per l'acqua! Nel nostro paese molte opere idrauliche sono state realizzate solo perché rappresentavano un mezzo per gli affari. Noi dobbiamo dire basta a questo modo di operare e di intervenire sul territorio!

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, l'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, da più di sei anni ha affidato al Ministero dei lavori pubblici —

questo è un passaggio che ritengo importante — il compito di predisporre, avvalendosi dei servizi tecnici nazionali, la relazione al Parlamento sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale.

Le regioni, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge, dovevano contribuire con proprie relazioni a definire il quadro generale. Il Ministero dei lavori pubblici in questi sei anni, però, non è riuscito, signor sottosegretario, a svolgere nemmeno il ruolo di coordinamento per disegnare il quadro generale relativo alle condizioni di assetto idrogeologico del territorio nazionale.

È questa una cosa gravissima imputabile ai governi che si sono succeduti negli ultimi sei anni! Se non si riesce ad avere un quadro preciso della situazione generale, non si riuscirà neanche a definire e concretizzare quelle soluzioni e quegli interventi necessari ad evitare altre tragedie.

Noi voteremo il decreto legge n. 364 del 28 agosto 1995 con la speranza di far superare tutti i dubbi e tutte le perplessità poste all'erogazione dei mutui e dei contributi dovuti alle popolazioni già drammaticamente provate dall'alluvione. Si spera di non dover tornare più su tali questioni.

Vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario su una ulteriore considerazione relativa alla costituzione e al funzionamento delle piante organiche predisposte per le autorità di bacino di rilievo nazionale. L'articolo 5 dà la possibilità alle regioni e al magistrato del Po di avviare interventi straordinari e di assumere personale, finalizzando queste prestazioni ad una serie di attività per recuperare opere e territori interessati dalle alluvioni.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 10 agosto 1989 sono state costituite le sei autorità di bacino di rilievo nazionale, previste dall'articolo 12 della legge n. 183 del 1989, e sono state individuate le relative sedi presso gli organi decentrati delle amministrazioni dei lavori pubblici; con i decreti successivi si è provveduto alla costituzione dei comitati tecnici degli stessi bacini e alla loro integrazione con esperti di particolare qualificazione scientifica. Ebbene, ritengo che le dotazioni siano estrema-

mente carenti, signor sottosegretario. È vero che vi è il blocco delle assunzioni negli enti pubblici; tuttavia, se noi programmiamo una serie di interventi e prevediamo una serie di organismi tecnici con mansioni straordinarie, dotando così le autorità di bacino di personale in grado di realizzare quanto contenuto nella legge n. 183 del 1989, non possiamo nella maniera più assoluta bloccarci su una sottolineatura. Mancano in questi sei comparti 300 unità lavorative.

Allora, che cosa significa destinare alle regioni Liguria e Piemonte 20 unità lavorative e 5 al magistrato del Po, quando poi riscontriamo la vacanza di 300 posti per il buon funzionamento di questi organismi tecnici?

Voglio fare un'ultima considerazione, signor sottosegretario. Colgo l'occasione della conversione in legge del decreto-legge in esame per tentare di compiere un'opera di sensibilizzazione su una necessità che ritengo fondamentale. Mi riferisco alla necessità di predisporre una legge-quadro sulle calamità naturali che, nel malaugurato caso in cui si verificassero, potrebbe rappresentare il cardine di tutti gli interventi futuri. Io stesso sono il primo firmatario di una proposta di legge che è stata presentata il 1° luglio 1994 (atto Camera n. 822) e confermo la disponibilità del mio gruppo ad affrontare un problema che a mio avviso riveste una grande urgenza. In casi di amministrazione straordinaria di determinati eventi calamitosi, una legge-quadro potrebbe rappresentare un importante strumento per regolamentare con puntualità e precisione gli interventi da attuare. Il nostro è forse l'unico paese al mondo che, in caso di calamità naturali, interviene solo ed esclusivamente attraverso ordinanze, che molto spesso si sovrappongono, determinando varie interpretazioni. Ciò comporta un faticoso lavoro, che impedisce il funzionamento degli organismi abilitati a far fronte alle emergenze e ostacola l'attività del Governo nei mesi successivi all'evento calamitoso.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Oreste Rossi.

ORESTE ROSSI, *Relatore*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per la protezione civile*. Signor Presidente, mi limiterò ad alcune rapidissime considerazioni in relazione all'intervento dell'onorevole Scotto di Luzio.

È vero che nel nostro paese, dal Piemonte alla Sicilia, non appena piove un pò più del solito vi sono paesi e città che vanno sott'acqua; ed è vero che questo è un problema serissimo. Non è vero invece, come qualche giornale ha scritto anche recentemente, che il Governo tecnico non ha saputo adeguatamente affrontare questo problema.

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze (e se per un attimo spostassimo la nostra attenzione dalle alluvioni ai terremoti la situazione ci apparirebbe ancora peggiore, perché il rischio per le vite umane nell'evento sismico è molto maggiore di quanto non lo sia nell'evento alluvionale), il nostro paese non ha mai messo mano ad una seria politica di prevenzione dei rischi. Se anche negli ultimi giorni, in Liguria, vi sono stati alcuni problemi (così come vi sono stati in precedenza in quasi tutte le regioni, in un anno caratterizzato da alluvioni piccole ma tutte serie e causa di danni) ciò è dovuto allo scempio del territorio che si è verificato nel corso degli anni, in particolare negli ultimi decenni. Un'altra ragione è l'abbandono, a tutti i livelli, della politica di gestione e manutenzione ordinaria del territorio. Non è possibile in queste condizioni intervenire in pochissimo tempo a sanare una situazione che si trascina da decenni. Quello che possiamo fare ed abbiamo fatto (se ne vedono, mi pare, i risultati) è mettere a punto un sistema di protezione civile molto più efficiente del passato in termini di previsione dell'evento, di segnalazione degli allarmi, di predisposizione di piani di emergenza che fotografano la situazione attuale e di rapidità dell'intervento. Se osserviamo il comporta-

mento della protezione civile, la capacità di coordinamento nazionale e gli interventi locali che si sono succeduti dalle alluvioni della Calabria e della Sicilia di marzo (che mi trovai a gestire una settimana dopo la mia nomina a sottosegretario) all'ultimo intervento di gestione dell'emergenza in Liguria, si può affermare che si sono fatti passi da gigante nell'efficienza della risposta del sistema. Ci voleva poco, perché eravamo in condizioni pietose a livello di previsione degli eventi e di capacità di risposta.

Ma il problema non è solo questo. Dobbiamo indubbiamente mettere mano alle cause di questi fenomeni e lo dobbiamo fare non solo per le alluvioni ma per tutti i rischi naturali del nostro paese. Si tratta, a mio avviso di una questione di natura fondamentale culturale; analizzando la situazione, infatti, si desume che le responsabilità risalgono a tutti i livelli della pubblica amministrazione. A livello di Governo e di Parlamento, mi si consenta di dire che non vi è stata sufficiente attenzione all'adozione di politiche di prevenzione degne di questo nome; a livello delle amministrazioni locali, in molti casi competenti in materia di politica di gestione ordinaria del territorio, non solo non vi è stata attenzione ma, peggio, si è dato luogo ad un uso scellerato del territorio.

Prendendo in considerazione la Liguria — ma lo stesso discorso vale dal Piemonte alla Sicilia — scopriamo non solo che i bacini fluviali (il fatto è grave soprattutto in Liguria perché il bacino montano si trova immediatamente a ridosso delle zone abitate, ma analoghe situazioni si verificano in Calabria, in Sicilia e in buona parte delle zone montuose del nostro paese) attraverso gli anni sono stati trascurati a livello di manutenzione, per cui si trovano ovunque intralci, ingombri, sovralluvionamenti, foci ostruite, ma che su queste strutture sono stati costruiti manufatti di tutti i tipi, come ponti senza badare che le luci fossero sufficienti a consentire il deflusso delle acque, impianti industriali e insediamenti di tutti i tipi nelle zone di pertinenza fluviale. Il maggiore intervento è quello relativo alla tubatura del corso terminale (la città di Genova ne è un esempio) sul quale è stata poi costruita la

città. Si tratta di problemi irrisolvibili a meno di interventi profondi di carattere strutturale che devono però essere progettati. A tale proposito vorrei ricordare che il precedente decreto, n. 154, metteva a disposizione degli enti locali interessati dalle alluvioni del 1992 e del 1993 mille miliardi con mutui ventennali della cassa depositi e prestiti i cui oneri erano a totale carico dello Stato. Si tratta di una cifra rilevante, tenuto conto che sono poche le regioni interessate, ma ad oggi non esiste ancora alcun progetto diretto all'utilizzazione per tali fini di queste risorse. Vi è quindi anche il problema della carenza di capacità progettuale a tutti i livelli.

Mi si consenta infine un'ultima osservazione. In merito alle autorità di bacino, non dobbiamo dimenticare che i provvedimenti relativi alla legge n. 183 istituiscono autorità di bacino nazionali (quelle ricordate nell'ultimo intervento svolto), ma anche interregionali e regionali. Le autorità di bacino nazionali — è vero — avrebbero forse potuto lavorare meglio e più speditamente, ma hanno comunque lavorato e disponiamo ora di piani stralcio di riferimento che rappresentano la prima pianificazione degna di questo nome degli interventi strutturali necessari per portare a regime i corsi d'acqua. Quello che occorre invece rilevare con grande preoccupazione (e, al limite, con sgomento) è che in molti casi le autorità di bacino interregionali non sono state costituite o lo sono state solo sulla carta ed in molti casi anche quelle regionali non sono ancora costituite o, quando lo sono, si tratta di organismi puramente formali istituiti per rispondere ad un obbligo di legge, ma che non operano a nessun livello. Pertanto, questo minimo intervento, che mette qualche tecnico a disposizione delle due regioni interessate dalle alluvioni di cui ci occupiamo in questo momento (ossia il Piemonte e la Liguria, alla quale tale beneficio è stato esteso in base ad un emendamento approvato dalla Commissione ambiente), serve semplicemente a rafforzare con oneri a carico di queste regioni il loro *staff* tecnico, in modo da consentire loro di procedere più rapidamente alle progettazioni di competenza.

Nella mia breve esperienza di responsabile della protezione civile ho lavorato, per quanto potevo, il più intensamente possibile nel tentativo di invertire la situazione esistente nel paese, cercando cioè di far penetrare la consapevolezza che senza una politica di prevenzione degna di questo nome non risolveremo mai i problemi. Sarò pronto tra pochissimi giorni a presentare al Parlamento un quadro generale della situazione dei rischi nel nostro paese, che scende molto nel dettaglio, individuando tutte le aree oggetto di inondazioni in tutti i bacini nazionali e tutte le aree in frana del bacino nazionale ed indicando, nelle aree sismiche, quali sono i danni che possiamo aspettarci dai futuri terremoti, sia in termini economici sia in termini di vittime.

Mi auguro che la crudezza di quelle cifre, che fotografano una situazione impressionante, serva a far prendere coscienza — anche al Governo di cui faccio parte — dell'assoluta gravità del problema, che ha implicazioni su qualsiasi politica si voglia portare avanti anche sul piano del risanamento finanziario. Se, infatti, constatiamo la fatica che è necessaria per ottenere benefici dell'ordine di qualche migliaio di miliardi, nello stesso tempo dobbiamo freddamente considerare che la successione di due o tre catastrofi, che potrebbero avvenire in qualsiasi momento nel nostro paese, rischierebbero di metterci in ginocchio.

Contemporaneamente mi auguro che il Parlamento prenda definitivamente coscienza di questi problemi. Come ricercatore, prima che come sottosegretario, tento da anni di richiamare l'attenzione del paese su questi problemi: ora ho una responsabilità politica, non mi farò certo scappare l'opportunità di convogliare su questi temi l'attenzione di tutti. Credo che tali fenomeni, che investono la sicurezza dei cittadini, le condizioni generali del nostro paese dal punto di vista dell'ambiente e della vita delle città e rischiano di produrre danni terribili, debbano essere davvero sottoposti ad una riflessione collettiva da parte del Parlamento, affinché si comprenda a tutti i livelli che investire risorse nella prevenzione significa creare le basi non solo per non avere in

futuro vittime e danni, ma anche per rendere il nostro paese un po' più civile di quanto attualmente è (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 10 ottobre 1995, alle 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (3097).

— *Relatori:* Dosi, per la I Commissione; Fragalà, per la II Commissione.  
(*Relazione orale*).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 (3080).

— *Relatore:* Oreste Rossi.  
(*Relazione orale*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da

disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (3076).

— *Relatore:* Mattarella.  
(*Relazione orale*).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione (3077).

— *Relatore:* Soda.  
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili (3075).

— *Relatore:* Malvestito.  
(*Relazione orale*).

6. — *Elezione contestata per il collegio uninominale n. 7 della XXIII circoscrizione Calabria (Italo Aldo Reale)* (Doc. III, n. 4).

— *Relatore:* Milio.

**La seduta termina alle 19,55.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. PIERO CARONI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 21,55.*